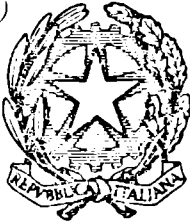


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 gennaio 1988

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 39.

Concessione di contributi straordinari ai comuni per gli oneri relativi al personale proveniente dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresses ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 40.

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 41.

Interventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica . Pag. 2

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1987, n. 30.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1985 della regione Lazio. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1987, n. 31.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1987. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1987, n. 32.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1987. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1987, n. 33.

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1987, n. 34.

Integrazione alla legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, concernente: «Interventi per lo sviluppo delle strutture e delle iniziative scientifiche» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1987, n. 35.

Interpretazione autentica dell'art. 3 e modificazioni della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, avente ad oggetto: «Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile». Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1987, n. 36.

Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure Pag. 17

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1987, n. 37.

Norme per la redazione del piano generale dei trasporti della regione Lazio. Disciplina transitoria dei pubblici servizi di trasporto di persone Pag. 19

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1987, n. 38.

Stato giuridico e trattamento economico del personale e dotazione organica dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio). Pag. 28

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 39.**

Concessione di contributi straordinari ai comuni per gli oneri relativi al personale proveniente dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sopresse ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37 del 18 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai comuni cui sono trasferiti funzioni, beni e personale delle istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza (IPAB) sopresse ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, in assenza di analoghi benefici disposti da leggi dello Stato, è concesso, nell'anno 1987 un contributo straordinario per gli oneri relativi al personale proveniente dalle stesse IPAB.

Una quota non superiore al 50 per cento del contributo può essere erogata prima dell'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale previsto dall'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 31, sulla base dell'elenco indicato nell'art. 2, comma primo, lett. b), della suddetta legge regionale e previa certificazione della spesa firmata dal sindaco e dal segretario comunale.

Art. 2.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 settembre 1987

MELIS

87R1133

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 40.

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37 del 18 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti individuati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, di cui il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi demanda

l'attuazione dei programmi per l'organizzazione dei relativi servizi, possono dare in concessione, anche a privati, la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, analogamente a quanto previsto per i comuni dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 settembre 1987

MELIS

87R1134

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 41.

Interventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37 del 18 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Principi generali**

La regione autonoma della Sardegna promuove le attività di recupero, di riciclaggio e di riutilizzo dei rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione delle risorse locali, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dalla presente legge.

Art. 2.**Rifiuti soggetti a valorizzazione specifica**

La giunta regionale, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente di concerto con gli assessori dell'industria e dell'artigianato, turismo e commercio approva una tabella dei rifiuti soggetti a valorizzazione specifica, indicando per ciascuno di essi il valore commerciale medio, espresso in lire per chilogrammo.

Sono ricompresi in tale tabella i materiali di scarto urbano ed industriali suscettibili di trovare una precisa utilizzazione, da definirsi nella medesima tabella, quali materie seconde o prodotti intermedi, ovvero in luogo di altri materiali reperibili sul mercato.

La tabella è aggiornata, integrata e/o modificata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente di concerto con gli assessori dell'industria e dell'artigianato, turismo e commercio.

I materiali elencati nella tabella ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, non debbono in nessun caso presentare il rischio di rilasciare, in relazione alle modalità di manipolazione o al tipo di utilizzo, sostanze o materie la cui concentrazione sia tale da presentare pericolo per la salute o per l'ambiente.

I materiali elencati nella tabella di cui al comma precedente, in quanto soddisfano alle caratteristiche di chiara e precisa utilizzazione e a tutti gli effetti valorizzati, non sono soggetti alla normativa in materia di rifiuti.

I materiali compresi nella tabella non venduti ad utilizzatori ma smaltiti come rifiuti, sono soggetti alla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.

Art. 3.

*Piano regionale
per la raccolta differenziata dei rifiuti*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, approva il piano regionale per la raccolta differenziata dei materiali indicati nella tabella di cui al precedente articolo.

Il piano individua i soggetti che possono espletare l'attività di raccolta differenziata e definisce altresì, nel rispetto della salute pubblica, delle risorse ambientali e dei valori paesaggistici, i criteri per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e per il deposito temporaneo di tali rifiuti e individua le aree destinate al deposito temporaneo dei medesimi sulla base dei progetti predisposti dalle amministrazioni comunali o dei consorzi di enti locali che intendano beneficiare delle provvidenze di cui al successivo art. 5 e ne facciano esplicita richiesta all'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i soggetti interessati non provvedano nei termini suindicati l'amministrazione regionale è autorizzata a predisporre il piano sopra richiamato.

Art. 4.

Campagna di sensibilizzazione ambientale

L'assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a promuovere una campagna di sensibilizzazione ambientale sulle problematiche connesse alla raccolta ed al recupero dei rifiuti al fine di conseguire un uso razionale delle risorse ancora contenute nei rifiuti e ottimizzare la ricaduta derivante dall'applicazione del piano regionale per la raccolta differenziata.

Art. 5.

Contributi per la raccolta differenziata

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i progetti presentati dai soggetti individuati dal piano regionale per la raccolta differenziata quali realizzatori e/o gestore dei servizi di raccolta differenziata di materiali di cui al precedente art. 2.

Sono ammessi al finanziamento l'acquisto di automezzi, macchinari ed attrezzature idonei per la raccolta differenziata ed il trasporto dei rifiuti, nonché l'acquisizione e l'allestimento di aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti medesimi, unitamente alle opere collaterali necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito.

Il finanziamento è concesso altresì per la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento dei servizi di raccolta in concessione.

I progetti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere trasmessi all'assessorato della difesa dell'ambiente entro tre mesi dall'approvazione del piano regionale per la raccolta differenziata.

I finanziamenti sono concessi con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente, previa approvazione da parte della giunta regionale del programma di ripartizione. I beneficiari sono tenuti ad uniformarsi, pena la revoca del finanziamento, ai criteri stabiliti nel piano ed alle conseguenti direttive dell'assessore della difesa dell'ambiente.

Art. 6.

Localizzazione dei centri di raccolta

La localizzazione dei depositi dei materiali di cui all'art. 2, nelle aree individuate dal piano regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti, è soggetta al nulla-osta dell'assessorato della difesa dell'ambiente.

La richiesta di nulla-osta da parte dei soggetti interessati dovrà essere corredata da un progetto contenente l'illustrazione delle caratteristiche del deposito, nonché le modalità di svolgimento delle attività cui il deposito è destinato in relazione allo stoccaggio ed alla preparazione dei rifiuti per i processi di trasformazione o di riutilizzo.

Art. 7.

Contributi alle imprese

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle imprese industriali o artigiane operanti in Sardegna che impiegano, riutilizzano o trasformando, rifiuti raccolti nel territorio della regione e ricompresi nella tabella di cui all'art. 2, un contributo integrativo il cui ammontare non può superare il valore commerciale medio indicato nella predetta tabella o comunque in sede di prima applicazione le L. 100 per ogni chilogrammo trasformato di tali materiali.

La giunta regionale su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con gli assessori dell'industria e del turismo, artigianato e commercio, fissa annualmente la misura del contributo integrativo da corrispondersi per ogni chilogrammo di ciascuno dei materiali ricompresi nella tabella prevista all'art. 2.

Il contributo è concesso alle imprese industriali o artigiane con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con gli assessori dell'industria o del turismo, artigianato e commercio secondo le rispettive competenze ed è corrisposto per il 70 per cento in ratei trimestrali sulla base dei documenti contabili attestanti la tipologia, la quantità, i fornitori ed il costo dei rifiuti acquistati, nonché la quantità, gli utilizzatori dei materiali trasformati ed il relativo costo di trasformazione.

Il restante 30 per cento viene corrisposto in base a conguaglio da effettuarsi annualmente.

La richiesta di contributi deve essere corredata da una relazione tecnica concernente l'illustrazione delle caratteristiche dei processi produttivi in cui i rifiuti sono impiegati, tale da attestare la conformità di tali processi con la normativa vigente in materia, nonché con le disposizioni a tutela della salute e dell'ambiente.

Il mancato rispetto della normativa e delle disposizioni richiamate nel precedente comma comporta la revoca e la restituzione del contributo.

Art. 8.

Contributi per l'ammodernamento degli impianti

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane contributi in conto capitale per l'ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione dei materiali di cui all'art. 2, nonché per la modifica dei cicli di produzione al fine di favorire il recupero di materiali e di fonti energetiche, e/o la riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti dai cicli produttivi.

Il contributo non può superare il 35 per cento delle spese ammesse in relazione all'acquisto di macchinari e di attrezzature e sarà corrisposto con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con gli assessori dell'industria o del turismo, commercio e artigianato, secondo le rispettive competenze, in via anticipata per il 50 per cento dietro presentazione del piano aziendale di ammodernamento e di trasformazione, e dei preventivi di spesa, per il restante 50 per cento dietro presentazione dei consuntivi di spesa.

La mancata presentazione dei consuntivi di spesa comporta la revoca del beneficio e la restituzione di quanto percepito anticipatamente.

Art. 9.

Istruttoria - Cumulabilità dei contributi

La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con gli assessori dell'industria e del turismo, commercio e artigianato stabilisce le direttive per la presentazione delle richieste di contributo di cui agli articoli 7 e 8 e per la relativa istruttoria.

I contributi di cui ai suddetti articoli sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalle norme statali o regionali entro i limiti da queste stabiliti.

Art. 10.

Relazione annuale

La giunta regionale, su proposta degli assessori regionali dell'ambiente, dell'industria e del turismo, artigianato e commercio per gli interventi di rispettiva competenza, presenta annualmente alle commissioni permanenti competenti in materia di tutela dell'ambiente e di industria una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Norma finanziaria

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Le spese derivanti all'applicazione della presente legge gravano sui citati capitoli 05013-01, 02, 03, 04, 05 del bilancio della Regione per l'anno 1987 e su quelli corrispondenti del bilancio della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 settembre 1987

MELIS

87R1135

REGIONE LAZIO.

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1987, n. 30.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1985 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 1987*)

(*Omissis*).

87R1136

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1987, n. 31.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1987.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 14 del 20 maggio 1987*)

(*Omissis*).

87R1137

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1987, n. 32.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1987.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 14 del 20 maggio 1987*)

(*Omissis*).

87R1138

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1987, n. 33.

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1987*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della presente legge

La presente legge disciplina le assegnazioni ed i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei criteri generali approvati dal C.I.P.E. (comitato interministeriale per la programmazione economica) con delibera del 19 novembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Sono soggetti alla presente legge:

a) gli alloggi realizzati o recuperati dagli enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle provincie e dei comuni;

b) gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati da enti locali e da enti pubblici non economici, comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

c) le case-parcheggio ed i ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause dell'uso contingente, per le quali siano stati acquisiti, recuperati e realizzati, sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente, ferma restando comunque l'applicazione delle disposizioni relative ai canoni di locazione di cui all'articolo 35 e seguenti della presente legge.

Possono essere esclusi dall'applicazione della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, quegli alloggi che per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico non siano utilizzati od utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica, ferme restando la destinazione d'uso e l'applicazione di un canone non inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 35 e seguenti della presente legge.

Sono comunque esclusi dalla presente legge gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati od acquisiti o recuperati a totale carico o con il contributo o concorso dello Stato, della Regione, degli enti locali.

Per gli alloggi realizzati, acquisiti o recuperati dai comuni ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e dell'art. 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 118, si applicano le norme della presente legge quando gli assegnatari siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, fatto salvo quanto previsto dalle leggi suddette e dal successivo articolo 3, terzo comma, in ordine ai particolari requisiti di accesso ed alle specifiche procedure di assegnazione.

TITOLO I
PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI

Art. 3.

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta la facoltà di concorrere all'assegnazione anche al cittadino straniero, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali, fermo restando che spetta comunque al cittadino straniero comprovare la esistenza di tale facoltà;

b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e nel comune di residenza, ove diverso da quello dell'attività lavorativa;

d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

e) assenza di precedente assegnazione originaria o derivata in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici od assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno oppure non sia stato espropriato per pubblica utilità;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) non aver ceduto in tutto od in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver abusivamente occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando e permanere al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 12, 13 e 15 per il requisito relativo al reddito.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi la giunta regionale può stabilire i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dai coniugi nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri ininterrottamente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela od affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà, alla presenza di quattro testimoni, sia da parte del concorrente sia da parte della persona convivente o delle persone conviventi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assunte le seguenti definizioni:

a) alloggio adeguato: un alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è non inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare;

b) valore locativo medio regionale: è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978 e con i seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: numero di vani, calcolato come alla precedente lettera a) pari al numero dei componenti il nucleo familiare; alla superficie utile si aggiunge, poi, una superficie per aree accessorie e di servizio del 20 per cento;

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05;

3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a venti anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.

Art. 4.

Bandi di concorso

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune nel cui territorio si trova la maggior parte degli alloggi da assegnare, anche quando trattasi di bando comprensoriale, in conformità alle direttive emanate dalla giunta regionale, in relazione ai provvedimenti di localizzazione e programmazione degli interventi edilizi: il comune può delegare l'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari) competente per territorio.

I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati, mediante affissione di manifesti per una durata corrispondente al termine di presentazione della domanda, all'albo pretorio dei comuni interessati dal bando nonché presso la sede dell'I.A.C.P.; del bando viene data ulteriore pubblicità nelle forme ritenute più opportune. Dell'indizione del bando deve essere data immediata comunicazione telegrafica alla Regione, alla quale deve essere inviata copia del bando.

In caso di bando comprensoriale, copia del bando deve essere immediatamente trasmessa a ciascuno dei comuni ricadenti nel comprensorio, i quali provvedono alla pubblicità prevista dal presente articolo.

Nel caso di mancato adempimento nei termini prescritti, la Regione provvede in sostituzione e con decreto del presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* oppure si avvale dell'I.A.C.P. competente per territorio.

Per l'assegnazione di alloggi, specificatamente individuati, destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la giunta regionale può disporre, o autorizzare su proposta del comune interessato, l'emanazione di bandi speciali indicando, se occorre, requisiti integrativi e forme aggiuntive di pubblicità dei bandi stessi.

Art. 5.

Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso deve almeno contenere:

a) l'ambito territoriale di assegnazione e il comune, od i comuni, nei quali si trovano gli alloggi da assegnare;

b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 3, nonché gli eventuali altri specifici requisiti stabiliti dalla Regione;

c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni per la presentazione della domanda. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione è prorogato di sessanta giorni, per i residenti nell'area europea, e di novanta giorni, per i residenti nei paesi extra europei.

Nei territori con popolazione fino a 2.000 abitanti è facoltà dell'ente, che indice il bando, prevedere altresì la presentazione dei documenti relativi ai requisiti soggettivi ed alle condizioni di priorità; in tal caso il bando deve precisare i documenti da allegare alla domanda.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore al ramo, se delegato, sono approvati lo schema-tipo del bando di concorso e il modulo-tipo della domanda.

Art. 6.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando di concorso deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal comune o dall'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari) competente per territorio e deve contenere la dichiarazione, resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità secondo quanto previsto dalla presente legge. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

La domanda deve essere spedita al comune esclusivamente a mezzo raccomandata postale semplice senza busta e senza cartolina di ricevimento; del rispetto del termine fa fede soltanto la data di partenza del timbro apposto dall'ufficio postale. Non sono ammesse forme diverse di spedizione né domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dal comune o su fotocopie del modello. La domanda va altresì spedita, con le stesse formalità e lo stesso termine, all'I.A.C.P. competente per territorio. L'eventuale mancata spedizione della domanda all'I.A.C.P. non comporta inammissibilità della stessa. In caso di discordanza si fa riferimento alla domanda spedita al comune, salvo che quest'ultima per disguido postale o altra causa non risulti pervenuta.

In caso di bando comprensoriale la domanda può essere spedita anche al comune, ricadente nel comprensorio, di residenza del richiedente; il segretario comunale, o altro impiegato all'uopo autorizzato dal sindaco, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, previste dal bando, deve provvedere alla consegna delle domande al comune che ha indetto il bando. Della consegna viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai segretari comunali e/o dagli impiegati all'uopo autorizzati dei rispettivi comuni.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

Il comune che ha indetto il bando verifica la completezza e la regolarità della domanda e, sulla base di quanto dichiarato dall'interessato, utilizzando se del caso procedure meccanizzate, procede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con eventuali note illustrative, sono trasmesse entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui al successivo articolo 8 per la formazione della graduatoria provvisoria. Il termine è prorogato di sessanta giorni per i bandi di concorso che interessano comuni capoluogo di provincia o ambiti territoriali con popolazione superiore a 200.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT. In caso di inadempienza, a trasmettere le domande provvede il presidente del competente I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari).

Art. 8.

Commissione di assegnazione

La graduatoria di assegnazione è formata da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, così composta:

a) da un magistrato ordinario od amministrativo, anche a riposo, designato dal presidente del competente tribunale sede dell'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari);

b) il sindaco del comune che ha emanato il bando o suo delegato;

c) quattro consiglieri, di cui due in rappresentanza delle minoranze, del comune che ha emanato il bando;

d) tre membri, scelti tra quelli indicati dalle organizzazioni della utenza maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) tre membri, scelti tra quelli indicati dalle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi scelto in una terna proposta dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale;

g) il presidente dell'I.A.C.P. competente per territorio o suo delegato;

h) due funzionari direttivi regionali, designati dall'assessore regionale preposto al ramo;

i) un dirigente del competente I.A.C.P., designato dal relativo consiglio di amministrazione.

In caso di bando comprensoriale partecipano altresì tre rappresentanti dei comuni ricadenti nel comprensorio, diversi da quello che ha emanato il bando, designati come segue:

a) un rappresentante designato dal comune avente il maggior numero di abitanti;

b) un rappresentante designato dal comune avente un numero di abitanti immediatamente inferiore a quello del comune indicato precedentemente;

c) un rappresentante designato dal comune avente il minore numero di abitanti.

Qualora nel comprensorio ricada un numero di comuni inferiori a tre ciascuno di essi designa un proprio rappresentante.

Ai fini dell'applicazione del precedente secondo comma si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento ISTAT (istituto centrale di statistica) sulla popolazione.

Sono nominati presidente e vice presidente i membri indicati rispettivamente alle lettere a) e g) del precedente primo comma.

Le indicazioni di cui al precedente 1° comma, lettere d), e), f), debbono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, la commissione può essere costituita e regolarmente funzionare, salvo a provvedere con successivo decreto alle relative integrazioni.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

I componenti la commissione durano in carica cinque anni, a decorrere dalla data del decreto di costituzione della commissione, e possono essere riconfermati una sola volta. I componenti, ad eccezione di quelli indicati alle lettere b), c), g) del primo comma, sono dichiarati decaduti dopo tre consecutive assenze non giustificate alle riunioni. I membri di cui alle precedenti lettere b), c), fanno parte della commissione per il periodo in cui rivestono la carica e partecipano ai lavori limitatamente agli affari che riguardano l'ambito comunale di competenza. A tal fine, contestualmente alla trasmissione delle domande di cui al precedente art. 7, il comune comunica alla commissione i due consiglieri indicati alla lettera c) del primo comma del presente articolo, i quali fanno parte della commissione fino a che non vengono formalmente comunicate le sostituzioni. Il comune deve comunque trasmettere copie autenticate dei provvedimenti esecutivi riguardanti i membri indicati alle lettere b), c) summenzionate.

In caso di bando comprensoriale, il presidente della commissione richiede tempestivamente ai comuni interessati le designazioni previste dal secondo comma del presente articolo, assegnando all'uopo un congruo termine.

In assenza della formale comunicazione delle designazioni, la commissione può essere validamente convocata e deliberare; il presidente della commissione deve comunque comunicare la convocazione al comune, avvertendo che il sindaco e i due consiglieri possono partecipare purché almeno all'inizio della seduta producano copia autenticata dei provvedimenti esecutivi che li riguardano. Analoga comunicazione viene effettuata in caso di bando comprensoriale ai comuni previsti dal precedente secondo comma.

I provvedimenti di sostituzione dei componenti sono validi per il periodo di durata in carica del componente sostituito che residua fino alla scadenza quinquennale del collegio.

La commissione ha sede presso l'I.A.C.P. competente per territorio, che designa anche il segretario della commissione ed assicura un ufficio di segreteria.

Al presidente della commissione viene corrisposto un gettone per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nonché un compenso, con relativo onere a carico della Regione da determinare con deliberazione della giunta regionale, nella misura non superiore all'importo di indennità annuale previsto per il presidente del collegio sindacale dell'I.A.C.P. nel cui ambito territoriale opera la commissione il comune assume a suo carico l'onere relativo alla corresponsione del gettone per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute. La misura del gettone è pari a quella prevista in via generale dalla legge regionale.

L'onere per il funzionamento della segreteria, escluse le spese per il personale, è a carico della Regione.

Art. 9.

Competenza territoriale delle commissioni

L'ambito territoriale di competenza delle commissioni è determinato con il decreto costitutivo delle commissioni, di cui al precedente art. 8. Di norma, è nominata una commissione distintamente per il comune di Roma, per il territorio di competenza dell'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari) di Civitavecchia e per ciascuna provincia.

In relazione al prevedibile numero di domande può essere nominata una apposita commissione per il territorio dei comuni capoluogo di provincia.

Alla commissione relativa al territorio del comune di Roma può essere attribuita competenza anche su territori di comuni che si fanno ricadere nell'area metropolitana romana.

Ciascuna commissione può al suo interno essere articolata in sottocommissioni, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del presidente della giunta regionale, ferma restando la graduatoria unica per tutto il territorio comunale o comprensoriale.

Art. 10.

Attribuzioni dei punteggi

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei seguenti criteri, cui corrispondono i punteggi a fianco di ciascuno di essi appresso indicati:

A - Condizioni oggettive:

1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi ed enti preposti all'assistenza pubblica, punti 5;

2) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

a) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi non oltre due anni prima della data del bando, punti 4;

b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto non conseguente a morosità non sanata, punti 3;

Il medesimo punteggio viene riconosciuto nel caso di sfratto già eseguito, ove il concorrente sia temporaneamente sistemato con il proprio nucleo familiare in locali messi a disposizione da enti preposti all'assistenza pubblica, oppure in una abitazione presso parenti fino al secondo grado in linea retta o collaterale e risulti anagraficamente convivente con il suddetto parente;

c) nel caso di alloggio di servizio per dipendente da ente pubblico o da privato, a seguito di collocamento a riposo, punti 3;

3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento, punti 3;

b) in alloggio che presenta sovraffollamento.

Si ha forte sovraffollamento quando il rapporto vano-abitante è di 1 a 3; si ha sovraffollamento quando il rapporto vano-abitante è di 1 a 2. Il vano è definito ai sensi della lettera a) dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, punti 2;

4) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente, ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ovvero in alloggio privo di servizi igienici interni, punti 3.

I criteri ed i relativi punteggi indicati ai precedenti punti 1 e 2 non sono tra loro cumulabili.

B - Condizioni soggettive:

5) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare alla data del bando in un alloggio il cui canone, calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, esclusi gli oneri accessori, e risultante dal contratto di locazione registrato, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, di cui al precedente art. 3, lettera f), derivante esclusivamente dal lavoro dipendente o da pensione:

a) in misura non inferiore al 30 per cento, punti 2;

b) in misura non inferiore al 15 per cento, punti 1;

6) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, punti 2.

I punteggi di cui al punto 6) sono aumentati di una unità qualora il coabitante debba abbandonare l'alloggio per una delle cause indicate nel precedente punto 2).

I punteggi di cui al presente punto non sono riconosciuti qualora il nucleo familiare convivente sia compreso nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione;

7) richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la generalità dei lavoratori, calcolato alla data di pubblicazione del bando di concorso, punti 2;

8) richiedenti con reddito del nucleo familiare derivante per almeno il 90 per cento da lavoro dipendente e/o da pensione, punti 1;

9) richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) anziani: i nuclei familiari di non più di due componenti o le persone singole che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato sessanta anni, ovvero quando uno dei due componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico, punti 2;

b) famiglie di nuova formazione: i nuclei familiari da costituirsi con matrimonio da contrarre non oltre sessanta giorni dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio e quelli già formati in seguito a matrimonio contratto da non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando, punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentacinquesimo anno di età e, se trattasi di matrimonio già contratto, i due siano conviventi;

c) persone sole con almeno un figlio convivente a carico, punti 2;

d) handicappati: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo-famiglia, risulti affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente, superiore a 2/3, della capacità lavorativa, certificata dall'ufficiale sanitario del comune in cui il concorrente risiede, punti 3;

e) emigrati e profughi che rientrino in Italia per atabilirvi la propria residenza, punti 2.

I punteggi di cui ai punti 1), 3), 4), 5) e 6) sono riconosciuti qualora le relative condizioni siano esistenti da almeno due anni prima della data di scadenza del bando.

Il punteggio di cui al punto 1) non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 2), 3) e 4).

I punteggi di cui al punto 2) non sono cumulabili tra loro né con i punteggi di cui ai punti 1), 3), 4), 5) e 6). Il punteggio di cui al punto 6) e 9b) non sono cumulabili fra loro.

I punteggi di cui ad un medesimo punto non sono cumulabili tra di loro.

Art. 11.

Graduatoria provvisoria e definitiva

La commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al precedente art. 6, forma la graduatoria provvisoria.

Il termine di cui al primo comma è aumentato a novanta giorni nel caso che il bando di concorso sia relativo ad un ambito territoriale con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di opposizioni, è pubblicata mediante affissione per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune che ha indetto il bando e nelle sedi di decentramento nonché presso l'I.A.C.P. (istituto autonomo per le case popolari) territorialmente competente, in luogo aperto al pubblico. La graduatoria viene altresì affissa negli albi pretori degli altri comuni interessati se trattasi di bando comprensoriale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino ufficiale della regione Lazio e mediante altre forme di diffusione che si ritiene opportuno disporre. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita mediante lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria i concorrenti interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla commissione che provvede in merito entro i successivi trenta giorni, ovvero entro i successivi sessanta giorni per ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti. L'opposizione può essere anche spedita mediante raccomandata postale semplice, facendo fede in tal caso, per il rispetto del termine, la data di partenza del timbro postale. Le opposizioni possono riguardare esclusivamente errori materiali in cui si è incorso nella elaborazione e predisposizione della graduatoria con esclusione quindi di opposizioni diverse quali quelle concernenti integrazioni, modificazioni, correzioni, precisazioni e simili, di quanto dichiarato nella domanda, salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali concernenti il punteggio per gli sfrattati.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva.

A parità di punteggio, vanno comunque anteposti i concorrenti che si trovino nelle situazioni di cui al punto 2) del precedente art. 10 e, a seguire, i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui al punto 7) del precedente art. 10.

Fatto salvo quanto disposto dal precedente quarto comma, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio dal presidente della commissione alla presenza del segretario e di almeno due componenti della commissione medesima, con le modalità eventualmente impartite dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria definitiva viene trasmessa, a cura del presidente della commissione, al sindaco del comune in cui si trovano gli alloggi da assegnare.

Il presidente della commissione segnala gli eventuali ritardi alla Regione che provvede ad impartire le necessarie disposizioni, provvedendo se del caso in sostituzione nei modi e termini indicati al precedente art. 5, al fine di garantire che i tempi di formazione della graduatoria definitiva non abbiano a superare i dieci mesi dall'emanazione del bando.

I concorrenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10, punto 9) ed inseriti nella graduatoria generale, di cui al presente articolo, possono essere collocati d'ufficio, a cura della commissione, in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria generale.

Le graduatorie speciali, così formate ovvero conseguenti all'indizione di bandi speciali, di cui al precedente art. 4, ultimo comma, sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, per espressa previsione della legge di finanziamento o per determinazione della Regione.

Gli alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini non vengono computati nel calcolo della quota di riserva, di cui al successivo art. 19 della presente legge.

Art. 12.

Assegnazione degli alloggi

All'assegnazione degli alloggi si provvede secondo l'ordine stabilito nella graduatoria. A tal fine, il soggetto attuatore o gestore dell'intervento edilizio, sei mesi prima della prevista ultimazione degli alloggi oppure entro otto giorni dalla data di disponibilità se trattasi di alloggi di risulta, deve comunicare al comune interessato ed alla commissione prevista dal precedente art. 8 il numero degli alloggi da assegnare, fornendo i dati e le notizie comunque utili. Nei successivi quindici giorni il presidente della suddetta commissione invita coloro che sono utilmente collocati in graduatoria, dandone contestuale comunicazione al comune interessato, a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi e delle condizioni che hanno dato luogo al punteggio. Tale invito può essere rivolto ad un numero di persone anche superiore, di norma non oltre il 20 per cento al numero di alloggi da assegnare, precisando tuttavia che tale invito non dà diritto all'assegnazione ma ha il solo scopo di accelerare la procedura nella eventualità di subentri.

La documentazione deve essere presentata direttamente al comune interessato entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata postale della richiesta; il termine può essere prorogato dal comune una sola volta per non oltre trenta giorni ove si accerti che il rilascio di documenti da parte delle autorità competenti richiama un tempo superiore a cinquanta giorni.

Il comune procede all'esame della documentazione verificandone la completezza e la regolarità ed accertando, con i mezzi e le modalità ritenute più opportune ed utili, la veridicità delle situazioni dichiarate. In particolare il comune, qualora ritenga che il reddito dichiarato ai fini fiscali sia inferiore a quello fondatamente attribuibile all'aspirante ed al suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze oggettivi, segnala alla commissione di cui al precedente art. 8, avvalendosi anche della collaborazione dei consigli tributari e degli uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea documentazione, ove esistente, atte a comprovarli. Tale segnalazione può essere effettuata anche dal comune di residenza o di lavoro dell'aspirante che deve comunque essere interessato qualora si tratti di bando comprensoriale.

Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della documentazione, questa è trasmessa, unitamente alle segnalazioni di cui al precedente terzo comma, alla commissione suddetta per la verifica definitiva.

Dell'intervenuta verifica il presidente della commissione dà comunicazione al comune il quale, entro i successivi sessanta giorni, provvede alla formale assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.

Qualora il comune non provveda agli adempimenti previsti dai precedenti commi, può, in sostituzione provvedere la Regione nominando, con decreto del presidente della giunta regionale, un commissario *ad acta* previa fissazione di un ulteriore congruo termine.

Art. 13.

Accertamento del reddito

Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lettera f) del precedente art. 3 nonché della relativa determinazione, la commissione, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari, suffragata da elementi certi, precisi, concordati, segnalati dal comune, ai sensi del precedente art. 12 ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, gli alloggi relativi a casi controversi vengono provvisoriamente assegnati ma non consegnati; l'assegnazione viene annullata ove abbia a risultare la non sussistenza del requisito del reddito.

Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni nonché gli enti gestori possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

Art. 14.

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate, almeno biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità di cui al precedente art. 4 ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, chiedono la revisione del punteggio. I bandi di aggiornamento sono emanati nel mese di settembre.

La giunta regionale, su motivata richiesta del comune, può autorizzare la deroga all'indizione almeno biennale del bando.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

I cittadini che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso, sono colpiti da provvedimenti che fissano la data di esecuzione dei titoli esecutivi di cui al punto 2) del precedente art. 10, possono richiedere alla competente commissione l'aggiornamento della domanda. Tale facoltà può essere esercitata solo in presenza di provvedimenti conseguenti a procedimenti giudiziari iniziati prima della data di pubblicazione del bando di concorso.

Ove si sia già pervenuti all'approvazione della graduatoria definitiva e fino all'aggiornamento periodico di cui al presente articolo, la competente commissione modifica d'ufficio la graduatoria già approvata dopo aver attribuito ai soggetti, di cui al precedente comma, già collocati nella graduatoria stessa, il corrispondente punteggio previsto dal suddetto punto 2) del precedente art. 10.

Qualora sia stato già effettuato il sorteggio fra coloro che hanno lo stesso punteggio, le domande dei cittadini di cui al precedente sesto comma sono collocate subito dopo all'ultimo sorteggiato secondo l'ordine di presentazione della domanda stessa.

I comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare, previa richiesta motivata di autorizzazione alla Regione, i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratto di locazione a termine con canone determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392.

È altresì facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda, da parte degli interessati.

Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 15.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata, preventivamente alla scelta, la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione; ciò può essere effettuato contestualmente all'esame della documentazione di cui al precedente art. 12. La verifica del requisito del reddito viene effettuata con riferimento al limite vigente al momento dell'assegnazione.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria sempreché permangano i requisiti e non siano trascorsi più di dodici mesi dalla data di formazione della graduatoria definitiva. In caso contrario la verifica deve riguardare anche la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al punteggio.

Qualora il comune accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti o delle condizioni ai sensi del secondo comma del presente articolo, il comune stesso trasmette la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente art. 8 la quale, nei successivi venti giorni, provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria od all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

Art. 16.

Assegnazione e standard dell'alloggio

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal sindaco del comune territorialmente competente.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda i 45 metri quadrati per un nucleo familiare di 1 o 2 componenti, i 60 metri quadrati per un nucleo familiare di 3 componenti, i 75 metri quadrati per un nucleo familiare di 4 o 5 componenti, i 95 metri quadrati per un nucleo familiare di oltre 5 componenti.

Gli alloggi siti al piano terra sono prioritariamente assegnati ai nuclei familiari previsti al punto 9) lettera d), del precedente art. 10.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Alle coppie di nuova formazione non possono essere assegnati alloggi di superficie inferiore a 60 metri quadrati.

Art. 17.

Scelta dell'alloggio

Il sindaco del comune che ha effettuato l'assegnazione, ai sensi del precedente art. 16, ne invia comunicazione all'avente diritto ed all'ente gestore dell'alloggio da assegnare.

L'ente gestore provvede alla comunicazione all'interessato del giorno e del luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio è compiuta dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri indicati dal precedente art. 11. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli aventi diritto alla scelta dell'alloggio possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il sindaco del comune provvede alla decadenza dell'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

Art. 18.

Consegna degli alloggi

Effettuata la scelta degli alloggi tutti i documenti dell'assegnazione vengono, a cura dell'ente gestore, archiviati e conservati ed i relativi dati trasmessi per la registrazione e la memorizzazione nell'anagrafe della utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Entro dieci giorni successivi alla scelta l'ente gestore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica agli assegnatari le condizioni per la stipulazione del contratto di locazione e la successiva consegna degli alloggi.

L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere alle condizioni stabilite nella predetta comunicazione e, nel giorno fissato dall'ente gestore, dovrà sottoscrivere, presso la sede dell'ente, il contratto di locazione.

Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal precedente terzo comma, l'ente gestore fissa all'assegnatario un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale restituisce al comune tutti gli atti per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

Contro il provvedimento del sindaco l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione del decreto stesso.

L'alloggio consegnato ai sensi dei commi precedenti deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore, qualora non sussistano gravi motivi rappresentati a cura dell'interessato prima che sia trascorso il termine di cui al precedente sesto comma, intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di dieci giorni.

Qualora l'occupazione non venga effettuata, l'ente gestore trasmette gli atti al comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Tutti i termini sopraindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Contro il provvedimento del sindaco, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

Art. 19.

Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa

La giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare una aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine.

La riserva può superare la quota del 25% per far fronte a temporanee esigenze abitative per consentire la realizzazione di interventi di recupero sul patrimonio edilizio pubblico o per far fronte a pubbliche calamità nazionali.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni da deliberare da parte della giunta regionale.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti sono quelli richiesti per la permanenza.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di cui al precedente art. 8 previa istruttoria da parte del comune competente.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 è autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo. La proposta dei comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali e integrativi emanati dai comuni stessi.

L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale, e non può eccedere il 15% degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.

È abrogata ogni disposizione speciale concernente la riserva di alloggi per specifiche categorie di cittadini.

Art. 20.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato.

Il subentro nella domanda e nell'assegnazione è consentito anche negli altri casi di uscita dal nucleo familiare del titolare della domanda medesima o dell'assegnazione.

In casi di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, se il diritto di abitare nell'alloggio assegnato sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti stabilmente occupare l'alloggio.

Al momento della voltura del contratto l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Ai fini dell'assegnazione l'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza *more uxorio*, di parentela ed affinità, anche, secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 3 nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità qualora siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed effettiva. L'ampliamento stabile del nucleo familiare attribuisce al nuovo componente, che sia stato previamente riconosciuto dall'ente gestore, secondo l'ordine di cui alla citata disposizione del precedente art. 3, il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio qualora l'assegnatario provi l'esistenza di obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o di altri giustificati motivi da valutarsi da parte dell'ente gestore.

Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

Art. 21.

Estensione dei diritti e degli obblighi sorgenti dall'assegnazione

Tutti i membri del nucleo familiare, originario o naturale, dell'assegnatario conseguono con l'assegnazione pari diritti al godimento dell'alloggio in conformità alle norme della presente legge.

L'indicazione nominativa dell'assegnatario sia in sede di assegnazione che nel caso di subentro ha rilevanza esclusivamente amministrativa dovendosi riferire tutti i diritti sostanziali e gli obblighi sorgenti dall'assegnazione al nucleo familiare in quanto tale.

Eguali diritti ed obblighi sorgono in capo ai soggetti che, successivamente all'assegnazione dell'alloggio, debbano ritenersi partecipanti del nucleo familiare, purché tale condizione sia stata fatta constatare all'ente gestore e da questo riconosciuta ai sensi della presente legge.

I membri in maggiore età e percettori di reddito del nucleo familiare originario o naturale, nonché quelli che tale qualità abbiano conseguito per fatti successivi all'assegnazione, sono obbligati in solido, ai sensi degli articoli n. 1292 e seguenti del codice civile, nei confronti dell'ente gestore per il pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.

Per l'adempimento degli obblighi pecuniari sorgenti dal contratto l'assegnatario può indicare all'ente gestore anche altri membri del nucleo familiare, senza che ciò costituisca liberazione dell'assegnatario o loro priorità nel subentro nell'assegnazione o nel contratto di locazione.

TITOLO II
NORME PER LA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 22.*Programma di mobilità*

A fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il comune, predispone biennialmente un programma di mobilità dell'utenza sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota, stabilita dalla giunta regionale, sentito l'ente gestore, fino ad un massimo del 10% di quelli di nuova assegnazione.

Per la formazione del programma di mobilità gli enti gestori verificano, anche sulla base di dati dell'anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, lo stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente legge, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra/sotto affollamento.

Art. 23.*Bandi per la mobilità*

Per l'attuazione del programma di mobilità indicato al precedente articolo è indetto a cura del competente I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) un bando generale, con le modalità di cui al precedente art. 4. Il bando riguarda tutti gli alloggi soggetti alla presente legge.

Al bando possono partecipare gli assegnatari in locazione semplice, la cui richiesta di cambio sia motivata da:

- a) situazione di sovraffollamento o sottoaffollamento;
- b) gravi necessità;
- c) esigenze di avvicinamento al posto di lavoro.

Salvi i casi previsti alla precedente lettera b) e quelli di sovraffollamento, la domanda può essere presentata soltanto dopo tre anni di permanenza nell'alloggio occupato.

Il bando di concorso indica fra l'altro termini, condizioni e modalità di presentazione della domanda e della documentazione. La domanda va redatta su modulo all'uopo predisposto.

Art. 24.*Graduatoria per i cambi*

Alla raccolta e istruttoria delle domande provvede il competente I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari).

La graduatoria è formata da una commissione nominata dall'I.A.C.P. e composta dal presidente dell'I.A.C.P., o un suo delegato, che la presiede e da non più di altri sei membri, di cui almeno uno in rappresentanza dell'ente gestore ed i restanti in rappresentanza del comune e degli assegnatari.

I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti da bando con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) sovraffollamento: punteggi di cui al punto 3) del precedente art. 10;
- b) gravi necessità dell'assegnatario e del suo nucleo familiare: punti da 1 a 3;
- c) lontananza dal posto di lavoro: punti da 1 a 2;
- d) altre situazioni di bisogno: non più di 1 punto.

In caso di parità di punteggio prevalgono le richieste connesse a gravi motivi di salute o ad anzianità; in via subordinata prevale il criterio di anzianità nell'alloggio.

La commissione forma la graduatoria inserendo d'ufficio gli utenti in condizione di sottoaffollamento che sono segnalati dall'I.A.C.P. o dal comune.

La commissione esprime il proprio parere sugli indirizzi per la gestione del programma di mobilità di cui al successivo art. 27.

Della graduatoria è data pubblicità nei modi indicati al precedente art. 4; entro il termine massimo di trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni alla commissione.

La commissione, tenuto anche conto delle osservazioni, approva la graduatoria definitiva.

La commissione ha sede presso l'I.A.C.P., che assicura la segreteria. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dell'I.A.C.P.

La commissione può dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento.

La commissione è costituita, di norma, per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Art. 25.*Aggiornamento della graduatoria per i cambi*

Il bando di cui al precedente art. 23 è indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Bandi integrativi di aggiornamento sono indetti periodicamente, di norma, ogni due anni.

La domanda di cambio di alloggio, se non rinnovata, perde efficacia dopo quattro anni dalla data di presentazione della medesima.

Art. 26.*Elenchi di mobilità*

Il competente I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) rileva, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le situazioni di sottoaffollamento anche per il patrimonio in gestione ad altri enti; degli assegnatari che si trovano in tale situazione e di quelli che hanno segnalato tale condizione con la domanda di partecipazione al bando, di cui ai precedenti articoli 23 e 25, sono formati degli elenchi distinti per ambiti territoriali e per alloggi di superficie pari o arrotondata per eccesso.

Il programma di mobilità è comunicato agli interessati i quali, entro i successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al sindaco del comune competente che decide entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione di cui al precedente art. 24.

La giunta regionale, anche su proposta dell'I.A.C.P. e/o del comune, può riservare una quota degli alloggi di nuova costruzione e recuperati o di risulta da destinare prioritariamente agli assegnatari inseriti negli elenchi formati ai sensi del precedente secondo comma nel limite massimo del 10 per cento.

Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del comune interessato e nell'albo dell'I.A.C.P., nonché presso le sedi decentrate del comune.

Art. 27.*Gestione della mobilità*

Per la gestione del programma di mobilità dovranno essere osservati i seguenti criteri di massima:

- a) dovrà di norma essere favorita l'intesa fra gli assegnatari per il cambio consensuale degli alloggi;
- b) dovrà essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere;
- c) non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, né a coloro che abbiano violato le norme contrattuali;
- d) gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro un congruo termine, di norma non superiore a trenta giorni, per il programma di mobilità, saranno assegnati sulla base della graduatoria generale;
- e) dovranno essere predisposte misure, anche finanziarie, che agevolino il cambio di alloggio da parte degli assegnatari che, trovandosi nelle condizioni previste, non richiedano o non consentano il cambio di alloggio;

f) dovrà comunque essere rispettato lo standard abitativo indicato al precedente art. 16;

g) per ciascun assegnatario è ammesso un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed irreparabili.

Art. 28.

Provvedimento di mobilità

Appena l'ente gestore dispone di alloggi, che possono soddisfare le esigenze degli assegnatari inseriti nella graduatoria e negli elenchi di cui ai precedenti articoli, ne fornisce indicazione agli interessati con lettera raccomandata. L'interessato deve comunicare il proprio assenso entro i successivi trenta giorni.

L'ente gestore interviene con contributi finanziari nel pagamento delle spese di trasloco relativo all'assegnatario inserito negli elenchi di cui al precedente art. 26.

Se l'assegnatario inserito negli elenchi di cui al precedente art. 26, salvi giustificati motivi, non risponde o rifiuta di effettuare il cambio od il trasferimento, l'ente gestore applica un canone pari a quello dovuto per la fascia di reddito immediatamente superiore a quella in cui è collocato l'assegnatario interessato, fatta eccezione per gli assegnatari inclusi nelle fasce di cui ai punti 1) e 2) del successivo art. 39.

Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi degli assegnatari di alloggi siti in edifici prevalentemente ceduti in proprietà, qualora essi non intendano avvalersi della facoltà loro offerta di riscatto e rifiutino il trasferimento in cambio con un altro alloggio in locazione.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL'ASSEGNAZIONE

Art. 29.

Annullamento dell'assegnazione

Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione, il sindaco del comune competente territorialmente sull'alloggio assegnato dispone, con motivato provvedimento, l'annullamento dell'assegnazione.

Al fine di cui al precedente comma il sindaco, dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, richiede il parere della commissione di cui al precedente art. 8, dandone contemporanea notizia all'I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari).

Il termine suddetto è raddoppiato per i lavoratori emigrati all'estero, qualora si tratti di accertamento effettuato prima della consegna dell'alloggio.

L'annullamento dell'assegnazione comporta nel corso del rapporto di locazione la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell'alloggio non eccedente i sei mesi e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa.

Art. 30.

Decadenza dell'assegnazione

Il sindaco del comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli, salva previa autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi;

c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;

d) svolga nell'alloggio attività illecite;

e) non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi nei termini contrattualmente previsti ovvero si renda responsabile di inadempimenti contrattuali per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto;

f) abbia perduto i requisiti di cui al precedente art. 3 eccezione fatta per il requisito di cui alla lettera f), del medesimo articolo;

g) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, che risulti essere di importo superiore al doppio del limite massimo di cui al precedente art. 3, lettera f); in tal caso la decadenza viene disposta con le modalità di cui al successivo articolo.

Per gli appartenenti alle forze dell'ordine assegnatari di alloggi appositamente riservati, la decadenza viene pronunciata anche nel caso di trasferimento in sede di servizio diversa da quella indicata dai rispettivi comandi ai fini dell'assegnazione stessa.

Al provvedimento di decadenza si applicano il secondo, quarto, quinto e sesto comma del precedente art. 29.

Art. 31.

Decadenza per superamento del limite di reddito

L'ente gestore invia all'assegnatario, che si trovi nella condizione di cui alla lettera g) del precedente art. 30, preavviso che la decadenza verrà disposta solo dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che comprovino la permanenza del reddito complessivo familiare dell'assegnatario al di sopra del limite di cui alla citata lettera g). Per tutto il periodo di permanenza, agli assegnatari interessati verranno applicate le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, limitatamente alla parte concernente il canone di locazione.

L'ente gestore accerta almeno biennialmente la non sussistenza per l'assegnatario e per il suo nucleo familiare della condizione di decadenza di cui al primo comma del presente articolo. In sede di prima applicazione delle presenti norme l'accertamento deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il suddetto ente richiede agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione.

Per l'assegnatario il quale, previa diffida, non produca la documentazione richiesta, si considera come sussistente la condizione di cui alla lettera g) del precedente art. 30.

Nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, il comune di residenza dell'assegnatario, d'intesa con l'ente gestore, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari.

In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, per l'assegnatario interessato si considera come sussistente la condizione di cui alla lettera g) del precedente art. 30.

La giunta regionale, in relazione ai piani di localizzazione di interventi di edilizia agevolata fruente di contributo dello Stato o della Regione medesima, determina la quota di alloggi da destinare prioritariamente agli assegnatari che hanno ricevuto il preavviso di decadenza di cui al primo comma del presente articolo o che comunque fruiscono di un reddito il cui livello sia prossimo o superiore a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

I comuni, su proposta degli enti gestori, predispongono periodicamente, secondo le indicazioni fornite dalla giunta regionale, programmi idonei a promuovere la mobilità degli assegnatari di cui al precedente primo comma.

In sede di prima applicazione della presente legge, l'ente gestore può disporre che l'invio del preavviso di decadenza di cui al precedente primo comma sia graduato, entro un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla situazione abitativa locale e con criteri di priorità per gli assegnatari con più alto reddito, tenendo presenti i seguenti indirizzi:

a) entro sei mesi nei confronti degli assegnatari con reddito familiare superiore al 50 per cento del limite del reddito consentito per conservare la qualifica di assegnatario (lettera g, art. 30);

b) entro dieci mesi nei confronti degli assegnatari con un reddito familiare che superi dal 25 per cento al 50 per cento il limite di reddito consentito per conservare la qualifica di assegnatario;

c) entro dodici mesi nei confronti degli assegnatari con un reddito familiare compreso nel limite di reddito consentito per conservare la qualifica di assegnatario incrementato fino al 25 per cento.

Nei comuni individuati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 13 della legge 25 marzo 1982, n. 94, la giunta regionale può autorizzare gli enti gestori a graduare l'invio del preavviso di decadenza per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

Rilascio degli alloggi occupati senza titolo

Il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'art. 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 30, ferme restando le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 386 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Il presidente dell'I.A.C.P. (Istituto autonomo per le case popolari) competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi gestiti dall'I.A.C.P. medesimo occupati da cessionari senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Il decreto del presidente dell'I.A.C.P., che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti di soggetti di cui al precedente terzo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche agli enti gestori diversi dagli I.A.C.P. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da L. 7.000.000 a L. 10.000.000.

Con la medesima sanzione è punito chi fruisce dell'alloggio ceduto, fermo restando l'obbligo a rilasciarlo entro novanta giorni dall'intimazione del competente ente gestore.

Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Le somme delle sanzioni amministrative, previste nel presente articolo, saranno devolute al fondo sociale di cui al successivo art. 42.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTOGESTIONI

Art. 33.

Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

a) per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'autogestione sarà espressamente prevista nel contratto di locazione;

b) per gli alloggi già assegnati, l'autogestione sarà realizzata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) gli enti gestori si dotano dei necessari strumenti tecnici, amministrativi ed operativi di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da soggetti non autosufficienti;

d) fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, ivi comprese le quote di spese generali relative all'erogazione dei servizi stessi, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente gestore;

e) per l'autogestione relativa alle manutenzioni ordinarie sarà accreditata all'autogestione stessa una parte della quota di canone destinata alla manutenzione relativa agli alloggi interessati non superiore al 30% che sarà deliberata dall'ente gestore sulla base di apposito regolamento approvato dopo aver sentito le organizzazioni dell'utenza.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. In ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo dell'autogestione.

Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti fra gli assegnatari e l'ente gestore, sarà regolato conformemente ad un regolamento-tipo deliberato dalla giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni regionali dell'utenza. Contestualmente, la giunta regionale sottoporrà al consiglio regionale un piano quadro di proposte organiche rivolte a realizzare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi degli I.A.C.P. (istituti autonomi per le case popolari) nonché a perseguire il risanamento finanziario, particolarmente per quanto riguarda l'I.A.C.P. di Roma, anche in funzione dell'attuazione dell'autogestione.

Art. 34.

Alloggi in amministrazione condominiale

È fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla giunta regionale su proposta dell'ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo all'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio.

In sede di prima applicazione della presente disciplina il passaggio dall'attuale amministrazione degli stabili a quella condominiale può essere attuato gradualmente, nel periodo massimo di tre anni, secondo un programma predisposto dall'ente gestore ed autorizzato dal competente assessore regionale.

TITOLO V

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 35.

Utilizzazione del canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 2 è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire la destinazione di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi a nuovi investimenti per recupero e la costruzione di alloggi. Rimane fermo comunque quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 25 della legge n. 513 del 1977.

Le entrate di enti proprietari e gestori diversi dagli I.A.C.P. (istituti autonomi per le case popolari) debbono essere impiegate secondo le finalità di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 25 della predetta legge n. 513 del 1977, sulla base di programmi annuali, comunicati alla Regione entro i trenta giorni successivi al termine stabilito per l'approvazione del bilancio preventivo. Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare degli I.A.C.P. a destinazione diversa da quella abitativa nonché del patrimonio a destinazione abitativa realizzato senza il concorso o contributo dello Stato.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, ivi comprese le quote di spese generali relative alla erogazione dei servizi stessi nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o dal numero di vani convenzionali ciascuno di 14 metri quadrati.

Art. 36.

Elementi per la determinazione del canone

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 2, gli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Art. 37.

Caratteri oggettivi dell'alloggio

Per la definizione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio gli enti gestori applicano il disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, e 13, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della citata legge n. 392 del 1978 con le seguenti specificazioni e variazioni:

a) superficie convenzionale: a tutti gli alloggi disciplinati dalla presente legge si applica il coefficiente unico 1,00. Non si applica la lettera f) del primo comma ed il quinto comma dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978;

b) tipologia: in caso di non rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria proposta;

c) classe demografica: i comuni fino a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui all'art. 17, lettera f) della citata legge n. 392 del 1978 ed i comuni con oltre 400.000 abitanti a quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo 17;

d) ubicazione: nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti il coefficiente unico 0,90. I comuni possono motivatamente individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativamente a singoli edifici o complessi residenziali con riferimento alle condizioni igieniche generali, allo stato dei servizi rispetto alle condizioni medie del comune, alle difficoltà di accesso ed agibilità: in tal caso si applica il coefficiente 0,90;

e) livello di piano: per i fabbricati costruiti su terreni con dislivelli accentuati, si considerano ai fini dell'attribuzione del coefficiente di cui all'art. 19 della citata legge n. 392 del 1978, i piani che siano totalmente fuori terra;

f) vetustà: l'anno di costruzione coincide con quello dell'ultimaazione dei lavori sia per le nuove costruzioni che per le opere di intera ristrutturazione o di completo restauro di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; in mancanza di date certe desumibili dai dati ufficiali in possesso degli enti gestori si fa riferimento all'anno di prima assegnazione dello stabile;

g) costo base: è quello previsto dall'art. 14, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392; per gli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 il costo base è determinato ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 392 del 1978 ridotto del 12,5% per gli alloggi ultimati fino al 1980 e del 25% per quelli ultimati successivamente. Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1986 la giunta regionale fissa il costo base a metroquadrato, tenendo conto dei costi medi regionali di realizzazione dell'edilizia sovvenzionata.

Qualora dovessero essere apportate modificazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, la Regione, ai fini dell'applicazione del presente articolo, per le relative modificazioni, adotta apposito provvedimento legislativo.

Art. 38.

Aggiornamento del canone di locazione

Per gli alloggi ultimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma del precedente art. 37 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal C.E.R. (comitato per l'edilizia residenziale).

Per gli alloggi ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo citato è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT (istituto centrale di statistica), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Detti aggiornamenti annuali sono computati con decorrenza 1° agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima della data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla base della variazione giugno 1979/giugno 1978, dell'indice dei prezzi accertati dall'ISTAT. Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 del 1978 sono computati con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo alla data di assegnazione, sulla base del 75% della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Relativamente agli alloggi di cui al comma precedente l'aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 39.

Calcolo del canone di locazione

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito cui competono percentuali del canone determinate:

1) nella misura del 15% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S. (istituto nazionale della previdenza sociale) per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale; il canone di locazione non può essere superiore a L. 6.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima I.N.P.S.;

2) nella misura del 33% per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso tra zero ed il limite superiore indicato al precedente punto 1), a condizione che il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione;

3) nella misura del 45% per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nel limite di reddito per l'assegnazione;

4) nella misura del 75% per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso tra il limite superiore indicato al precedente punto 3) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25 per cento del suddetto limite;

5) nella misura del 100% per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 4).

I redditi di cui al punto 1) si intendono effettivi; quelli di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) si intendono determinati con le modalità stabilite dal primo comma, lettera f) del precedente articolo 3, esclusi i redditi non consolidati dei figli, intendendo per redditi consolidati quelli di lavoro che sono prodotti dai figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario e che si possono riprodurre in modo continuativo.

Su richiesta degli assegnatari con redditi da lavoro dipendente o da pensione inferiori al limite di decadenza, il canone di locazione è ridotto, qualora eccedente, nella misura dell'8% del reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

Il canone di locazione non potrà, comunque, essere inferiore a quello previsto per la prima fascia di cui al precedente primo comma.

Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è comunicata alla Regione la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica), a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale alle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 513 del 1977.

Art. 40.

Collocazione nelle fasce di reddito

Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente art. 39 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del successivo art. 41.

In sede di prima attuazione della presente legge, la collocazione degli assegnatari sulle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai soli fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, a partire dal settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, fermo restando nel frattempo, anche per gli enti gestori diversi dagli I.A.C.P. (istituti autonomi per le case popolari), l'applicazione degli aggiornamenti del canone deliberato dal C.E.R. (comitato edilizia residenziale).

Qualora dall'applicazione delle norme contenute nel presente titolo derivi un aumento del canone di locazione, per gli assegnatari collocati nelle fasce di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente art. 39 la differenza tra canone in atto e canone corrispondente a ciascuna delle suddette fasce è ridotta del 50% per i primi dodici mesi, a partire dalla suindicata data di prima collocazione in fasce degli assegnatari, e del 20% successivamente fino al 31 dicembre 1989.

Art. 41.

Accertamento periodico del reddito

La situazione reddituale degli assegnatari di cui al precedente art. 3, lettera f), è aggiornata biennialmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 13 della presente legge e le disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione del reddito.

Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito ritenuto inattendibile si applica il canone di cui al punto 5) del precedente art. 39.

Art. 42.

Fondo sociale

La giunta regionale può autorizzare l'ente gestore a costituire un fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale appartenenti alla fascia di cui al punto 1) del precedente art. 39.

La giunta regionale determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso destinandovi un'aliquota delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare degli enti gestori non avente destinazione abitativa; al fondo possono affluire eventuali contribuzioni a tale scopo deliberate dagli enti gestori stessi, dagli enti locali e dalla Regione.

Art. 43.

Morosità nel pagamento del canone

La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dell'assegnazione.

La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi a tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.

Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

All'atto della cessazione delle condizioni di cui al precedente terzo comma l'ente gestore determina le modalità di recupero delle somme dovute con autorizzazione, in caso di inesigibilità del credito, a prelevare da fondo sociale di cui al precedente art. 42.

In caso di risoluzione del contratto per morosità e, conseguentemente decadenza dell'assegnazione, il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.

Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44.

Bandi di concorso già pubblicati

L'assegnazione degli alloggi relativa a bandi di concorso già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie formate ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 conservano la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate ai sensi della presente legge.

Art. 45.

Emanazione dei nuovi bandi

In sede di prima applicazione della presente legge i bandi di concorso di cui al precedente art. 4 sono emanati nel mese di settembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data non si fa luogo alla emanazione dei bandi integrativi previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La deroga a quanto previsto nella prima parte del precedente comma i comuni che alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della regione Lazio non hanno indetto bandi di concorso e sono sede di interventi di edilizia residenziale pubblica per l'assegnazione di alloggi di cui al precedente art. 2, emanano i bandi di concorso secondo le norme della presente legge.

Art. 46.

Occupanti senza titolo

In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga al precedente art. 32, nei confronti di coloro che alla data del 15 ottobre 1986 occupino, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica, il comune dispone l'assegnazione dell'alloggio.

L'assegnazione è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione volontaria da parte dello stesso nucleo familiare dalla data indicata al primo comma fino al momento dell'assegnazione;

b) dell'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente art. 3, a cura diretta dell'ente gestore;

c) al recupero da parte dell'ente gestore delle somme dovute per occupazione e spese a decorrere dalla data di occupazione abusiva. L'ente gestore, peraltro, può consentire rateizzazioni, anche mensili, della durata complessiva non superiore ad un anno e con il pagamento dei relativi interessi legali;

d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato o di alloggio soggetto a riserva ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, n. 1035;

e) alla presentazione al comune, da parte dell'occupante, di apposita domanda entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda va presentata anche all'I.A.C.P. (istituto autonomo case popolari) ove trattasi di alloggio occupato di proprietà e/o in gestione dello I.A.C.P. medesimo.

Nei confronti di coloro che occupano senza titolo un alloggio contemplato nella lettera d) del precedente secondo comma, il comune inserisce le relative domande in un apposito elenco, il cui ordine di priorità viene determinato sulla base delle condizioni e dei punteggi previsti nel precedente art. 10. Il comune, tuttavia, può disporre l'assegnazione di tale alloggio nei confronti dell'occupante senza titolo qualora il soggetto, a favore del quale l'alloggio medesimo è assegnato o riservato, vi acconsenta espressamente ed opti per l'inserimento nel citato elenco. Per coloro che risultano inclusi nel suddetto elenco il comune richiede alla Regione una riserva ai sensi del precedente art. 19 anche in deroga al limite massimo dell'aliquota ivi prevista del 25 per cento, proponendo, se del caso, una graduale articolazione delle assegnazioni. Per le situazioni di particolare gravità, specie per quelle conseguenti a sfratto esecutivo, il comune, in attesa delle assegnazioni, può disporre la sistemazione provvisoria dei nuclei familiari interessati in case parcheggio o ricoveri provvisori.

Al fine di evitare il formarsi di situazioni di sottoutilizzazione del patrimonio pubblico abitativo, l'alloggio da assegnare non può risultare con standard superiore a quello previsto dal secondo comma del precedente art. 16. All'occupante senza titolo sarà assegnato altro alloggio adeguato nell'ambito di quelli occupati senza titolo oppure, in mancanza, la relativa domanda sarà inserita nell'elenco previsto dal precedente terzo comma.

Nei confronti degli occupanti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano dovuto sgomberare l'alloggio abusivamente occupato non si applica il quarto comma dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 47.

Organizzazione e rappresentanza sindacale assegnatari

I comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge e riconoscono il diritto degli assegnatari ad essere organizzati o rappresentati sindacalmente.

A tal fine riconoscono il diritto alla raccolta delle iscrizioni sindacali a mezzo delega sottoscritta dagli assegnatari e consegnata a cura delle organizzazioni sindacali ai comuni ed agli enti gestori medesimi, alle condizioni e modalità convenute da entrambe le parti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 giugno 1987

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 giugno 1987.

87R1139

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1987, n. 34.

Integrazione alla legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, concernente: «Interventi per lo sviluppo delle strutture e delle iniziative scientifiche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le iniziative elencate nell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, in deroga a quanto previsto nell'art. 1 della stessa legge, sono previste per il 1987 anziché per il 1986.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 giugno 1987

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 giugno 1987.

87R1140

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1987, n. 35.

Interpretazione autentica dell'art. 3 e modificazioni della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, avente ad oggetto: «Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e della relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con legge 16 maggio 1984, n. 138, la dizione «soci delle cooperative» riportata all'art. 3 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, si intende riferita a tutti i soci delle cooperative convenzionate per l'effettuazione dei progetti socialmente utili, anche se alla data di stipula della convenzione avevano superato il limite di età previsto per l'iscrizione nelle liste di collocamento speciali di cui alla legge 1ª giugno 1977, n. 285.

Art. 2.

Agli effetti della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e della relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con la legge 16 maggio 1984, n. 138, sono legittimamente iscritti nella graduatoria regionale a norma dell'art. 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, i giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1º giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni o chiamati a far parte di cooperative titolari delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 27 della legge stessa dopo il 31 marzo 1980 in sostituzione di altri giovani ovvero per il completamento di progetti rientranti nei programmi finanziati dal CIPE la cui esecuzione sia stata comunque iniziata prima di tale data.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 giugno 1987

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 giugno 1987.

87R1141

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1987, n. 36.

Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio
n. 20 del 20 luglio 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e quelli previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono sottoposti ad approvazione regionale quando non comportano varianti allo strumento urbanistico generale ovvero, se le comportano, quando queste ultime riguardano:

a) la viabilità primaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo, a condizione che le modifiche alla stessa apportate, non compromettano l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità quali risultano fissate da dette previsioni;

b) la viabilità secondaria;

c) l'adeguamento dello strumento urbanistico generale ai limiti e rapporti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e da leggi regionali;

d) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;

e) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell'ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;

f) il reperimento, all'esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della variante prevista dall'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze nell'ambito dei nuclei medesimi;

g) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero urbanistico ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47, operante al fine di inserire nel comprensorio edifici adiacenti;

h) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento.

Le deliberazioni comunali con le quali si adottano gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente comma e quelle con le quali si decide sulle opposizioni o si dà atto della mancata presentazione delle stesse sono trasmesse, con gli atti che le corredano, alla Regione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di controdeduzioni alle opposizioni.

La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge.

Gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al presente articolo, sono approvati dal comune con deliberazione consiliare che non può essere emessa se prima non sia scaduto il termine previsto dal precedente terzo comma.

Con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo il comune deve pronunciarsi con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione.

La deliberazione consiliare di approvazione ha efficacia dopo l'espletamento del controllo di cui all'art. 50 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 2.

L'autorizzazione comunale a lottizzare terreni a scopo edilizio non è sottoposta al nulla-osta regionale previsto dal combinato disposto dell'art. 28, integrato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'art. 4, lettera b), della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8.

I progetti di lottizzazione non possono apportare varianti allo strumento urbanistico generale salvo i casi previsti dal primo comma del precedente articolo.

Le deliberazioni comunali di approvazione del progetto di lottizzazione e del relativo schema di convenzione sono trasmesse con tutti gli atti a corredo, alla Regione entro sessanta giorni dalla data di adozione.

La Regione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza della deliberazione stessa alle norme della presente legge.

Con deliberazione, che non può essere emessa prima della scadenza del termine fissato nel precedente quarto comma, il consiglio comunale autorizza il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario od i proprietari lottizzanti; con la stessa deliberazione il comune deve pronunciarsi con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione.

Art. 3.

In sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, la Regione può individuare le aree e gli ambiti territoriali di interesse regionale nelle quali le norme di cui ai precedenti articoli non trovano applicazione.

Art. 4.

Quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo comma, comportano varianti allo strumento urbanistico generale che non rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determinazioni definitive della giunta regionale in merito a detti strumenti urbanistici sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio.

L'esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della giunta regionale di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo.

Le determinazioni della Regione debbono essere assunte entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati.

Art. 5.

Alle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale, che riguardino esclusivamente l'adeguamento dello strumento stesso ai limiti e rapporti di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applicano le norme di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2, quarto comma, numero 1), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, le varianti di cui al precedente comma sono approvate dalla giunta regionale previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio.

Le determinazioni definitive della Regione sulle varianti di cui al presente articolo debbono essere assunte entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti; trascorso tale termine le varianti si intendono approvate.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al precedente art. 5 si applicano anche alle varianti previste dall'art. 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 7.

Gli strumenti urbanistici generali debbono, per ciascuna delle zone omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, stabilire le categorie di destinazione d'uso ammesse con riferimento a quelle previste dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.

I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi potranno, nell'ambito di ciascuna delle categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, procedere all'indicazione di più specifiche destinazioni d'uso.

Le modifiche di destinazione d'uso con o senza opere a ciò preordinate, quando hanno per oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, sono subordinate al rilascio di apposita concessione edilizia, mentre quando riguardano gli ambiti di una stessa categoria sono soggette ad autorizzazione da parte del sindaco.

Nei centri storici, come definiti dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è di norma vietato il mutamento delle destinazioni d'uso residenziali.

Per l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, approvati o da approvarsi ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, nei comuni capoluogo di provincia, le aree con destinazione non residenziale assegnate in diritto di proprietà od in diritto di superficie, qualora non a servizio delle residenze, non possono superare, in termini volumetrici, il 10 per cento di quelle residenziali, con esclusione delle volumetrie già autorizzate.

Art. 8.

Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

b) modifiche delle destinazioni d'uso, con o senza opera a ciò preordinate, quando per le modifiche stesse è richiesta, ai sensi del precedente art. 7, la concessione edilizia;

c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;

d) modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento sempreché rimanga inalterato il numero dei piani;

e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione (in debordamento od in rientranza) superiore al 10 per cento della sagoma stessa;

f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;

g) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 3 agosto 1978, n. 457;

h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.

La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variante essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nella precedente lettera f), rimangono invariate le destinazioni d'uso, la sagoma, il volume, le superfici, l'altezza della costruzioni e sempreché la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti.

Agli interventi di cui al precedente primo comma si applica il disposto dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 9.

I programmi pluriennali di attuazione non sono soggetti ad approvazione regionale.

La deliberazione consiliare di adozione del programma pluriennale di attuazione con tutte le documentazioni relative deve essere trasmessa, contestualmente al suo deposito presso la segreteria comunale, alla Regione la quale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al comune osservazioni e richieste di modifica motivate dal rispetto delle prescrizioni di legge e dalla compatibilità con la programmazione regionale e comprensoriale.

Il comune può deliberare sulle osservazioni presentate da enti e privati cittadini prima che sia scaduto il termine di cui al precedente secondo comma e deve trasmettere alla Regione la deliberazione relativa alle osservazioni contemporaneamente alla sua trasmissione al competente comitato regionale di controllo.

Il programma pluriennale diventa esecutivo con l'espletamento del controllo da parte del comitato regionale sulla deliberazione di cui al precedente terzo comma ovvero sull'apposita deliberazione con cui il comune accerta che non sono state presentate osservazioni.

Sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

Art. 10.

L'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, è così sostituito:

«Art. 5.

L'assessore regionale competente in materia di urbanistica, in qualità di presidente della prima sezione del comitato tecnico consultivo, può disporre che le pratiche da sottoporre al parere della sezione medesima, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e quelle di cui al numero 1) del quarto comma dello stesso articolo, siano sottoposte per il parere ad una sotto-sezione costituita da tre membri fra quelli di cui alla lettera b), e da due membri fra quelli di cui alla lettera c) dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43. La sotto-sezione è presieduta dal presidente della sezione o da uno dei membri funzionari della sotto-sezione medesima da lui designato.

Se la sotto-sezione esprime un parere unanime, questo tiene luogo del parere della sezione. Se il parere della sotto-sezione non è unanime, le questioni controverse vengono sottoposte alla sezione in adunanza plenaria per la decisione definitiva.

È facoltà del presidente della sezione o della giunta regionale chiedere che sulla pratica si esprima la sezione in adunanza plenaria anche quando sia stato espresso parere unanime dalla sotto-sezione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 luglio 1987

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° luglio 1987.

87R1142

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1987, n. 37.

Norme per la redazione del piano generale dei trasporti della regione Lazio. Disciplina transitoria dei pubblici servizi di trasporto di persone.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE LAZIO

Art. 1.

Finalità, obiettivi e contenuti del piano generale dei trasporti del Lazio

La presente legge disciplina la redazione del piano generale dei trasporti del Lazio, il quale ha natura di piano settoriale pluriennale della Regione, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, concernente: «Norme sulle procedure della programmazione».

Il piano generale dei trasporti, basato su una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, configura un sistema di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale del Lazio.

A tale scopo il piano stabilisce le modalità attraverso le quali individuare le possibili azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve, medio e lungo periodo; definisce gli interventi, anche di carattere istituzionale, da effettuare, indicandone priorità, durata e tempi di realizzazione; individua i criteri per la localizzazione delle infrastrutture che interessano il settore e determina eventuali vincoli per l'organica impostazione dei problemi attinenti il trasporto. Il piano fornisce, altresì, le indicazioni fondamentali per l'elaborazione e l'attuazione di progetti di interventi di cui all'art. 18 della citata legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, con specificazione delle amministrazioni o degli enti locali assegnatari, per competenza propria o delegata, e dei parametri per il controllo preventivo dell'efficacia dei progetti stessi e le relative modalità di effettuazione nonché dei costi di investimento e di gestione, delle risorse da impiegare, delle fonti di finanziamento. Il piano individua, infine, i parametri per i controlli di attuazione dei progetti e di efficacia degli interventi ed i soggetti titolari della potestà di vigilanza.

Per la formulazione del piano si tiene conto dei documenti e dei progetti con particolare riguardo a quelli concernenti l'area metropolitana romana ed il riequilibrio tra detta area e l'intera Regione, i quali abbiano rilievo per la definizione di un nuovo assetto del sistema dei trasporti nel territorio regionale. Tra detti documenti figura anche lo «schema metodologico di riferimento per la formulazione del piano generale dei trasporti della Regione» redatto da apposito comitato tecnico, istituito con deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 1982, n. 746.

Il piano generale dei trasporti del Lazio è formulato in aderenza agli indirizzi ed agli obiettivi del piano nazionale dei trasporti previsto dalla legge 15 giugno 1984, n. 245.

Nel caso in cui la Regione, in base a proprie leggi speciali, provveda alla formulazione di piani di settore attinenti ai trasporti prima dell'approvazione del piano generale di cui alla presente legge, nelle metodologie relative a tali piani di settore dovranno essere previste le modalità per il coordinamento degli stessi piani di settore con le elaborazioni concernenti il piano generale suddetto.

Art. 2.

Redazione del piano generale dei trasporti

Nel limite della complessiva spesa, determinata al successivo art. 9, la giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, a conferire all'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) con sede in Roma, l'incarico per la redazione del piano di cui al precedente art. 1.

Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'I.R.S.P.E.L. non provveda a comunicare alla Regione, sulla base di propri atti adottati nelle forme di legge, la disponibilità ad assumere l'incarico suddetto nel rispetto delle temporalità previste, la giunta regionale, in conformità all'ordinamento normativo di cui all'art. 15, primo comma, della legge regionale n. 17 del 1986 ed all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 12 giugno 1986, n. 22, è autorizzata a conferire tale incarico, ferma l'osservanza dei principi in materia di contabilità pubblica, a società od ente particolarmente qualificati nel settore della pianificazione e della programmazione dei trasporti.

Per la disciplina dei rapporti connessi con lo svolgimento dell'incarico predetto, il presidente della giunta regionale stipula con l'affidatario dell'incarico medesimo apposita convenzione, secondo lo schema allegato alla presente legge.

Dopo la sottoscrizione delle parti, la convenzione è sottoposta all'approvazione della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale è competente ad adottare gli atti amministrativi necessari e conseguenti al perfezionamento della convenzione, ivi compresi quelli concernenti la liquidazione dei compensi spettanti all'affidatario dell'incarico secondo quanto sarà previsto nella stessa convenzione. In tale ambito, il presidente della giunta regionale, sulla base delle relazioni all'uopo predisposte dalla segreteria tecnica del piano, di cui al successivo art. 4, provvede all'approvazione degli stati di avanzamento dei lavori afferenti le singole fasi nelle quali si articolerà l'incarico disciplinato dalla convenzione medesima.

Fermo restando il limite della spesa di cui al successivo art. 9, alla convenzione potranno essere apportate le modificazioni che, nel quadro degli obiettivi determinati dalla presente legge, si rendessero indispensabili nel corso della sua attuazione per assicurare il miglior conseguimento degli obiettivi medesimi.

All'approvazione di tali modificazioni provvede la giunta regionale con proprie deliberazioni.

Alla stipulazione dei conseguenti atti aggiuntivi alla convenzione provvede il presidente della giunta regionale.

Le determinazioni della giunta regionale in ordine al conferimento dell'incarico a soggetti diversi dall'I.R.S.P.E.L. ed alle modificazioni della convenzione, sono assunte sentita la competente commissione consiliare permanente il cui parere si intende favorevole se non espresso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Art. 3.

Procedure per l'approvazione del piano generale dei trasporti

La giunta regionale adotta, con proprio atto deliberativo, lo schema di piano generale dei trasporti del Lazio e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Rispettivamente entro sessanta giorni ed entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, la giunta regionale e le amministrazioni provinciali procedono alle consultazioni sullo schema di piano, di cui al precedente comma, con le procedure fissate dall'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, al fine di garantire, secondo quanto previsto al titolo VII dello Statuto regionale ed in conformità al disposto di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la più ampia partecipazione degli enti e degli organismi interessati alla formulazione ed all'attuazione del piano.

La giunta regionale, sulla base delle risultanze delle proprie consultazioni e dei documenti di osservazioni e proposte approvati dalle amministrazioni provinciali, delibera la proposta di piano.

Il piano generale dei trasporti del Lazio è approvato mediante deliberazione del consiglio regionale.

Art. 4.

Segreteria tecnica del piano generale dei trasporti

Allo scopo di realizzare un idoneo strumento di conoscenza delle iniziative programmatiche e progettuali degli enti, delle amministrazioni e degli organismi che operano nel settore del trasporto pubblico nel Lazio e di assicurare, nelle fasi di approntamento del piano, il necessario raccordo e coordinamento tra le iniziative predette, è istituita, presso l'assessorato regionale ai trasporti, una apposita segreteria tecnica del piano dei trasporti.

Alla segreteria tecnica sono, altresì, attribuiti l'esame e la valutazione preventivi dei rapporti intermedi e degli elaborati finali concernenti la redazione del piano nonché gli adempimenti di supporto relativi alla formazione del piano stesso e le attività afferenti l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, non comprese tra quelle che formano oggetto dell'incarico disciplinato dalla convenzione di cui al precedente art. 2.

Per lo svolgimento dei compiti predetti, sono assegnati alla segreteria tecnica dipendenti regionali in servizio presso l'assessorato regionale ai trasporti.

La giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, ad attribuire la responsabilità della direzione della segreteria tecnica di cui al presente articolo ad un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alla individuazione ed assegnazione degli altri dipendenti regionali che operano nell'ambito della stessa segreteria.

Fanno, altresì, parte della segreteria tecnica non più di cinque esperti esterni all'amministrazione regionale, particolarmente qualificati nella materia dei trasporti. I rapporti tra la Regione e detti esperti sono regolati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 49, terzo comma, dello statuto regionale.

La segreteria tecnica si avvale altresì, con le modalità previste nello schema di convenzione allegato alla presente legge, di unità di supporto fornite dall'affidatario della redazione del piano.

La segreteria tecnica è soppressa dopo l'approvazione del piano stesso da parte del consiglio regionale.

Titolo II

DISCIPLINA TRANSITORIA DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE

Art. 5.

Disciplina transitoria dell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza regionale

Nella fase transitoria che precede l'approvazione del piano generale dei trasporti del Lazio e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 (legge generale sui pubblici trasporti in concessione) e successive integrazioni e modificazioni continuano ad applicarsi, per l'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza regionale in atto gestiti dal consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e, per esso, dall'A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti del Lazio), le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34.

Nell'ambito delle finalità generali fissate nella vigente normativa della regione Lazio in materia di pubblico trasporto l'amministrazione regionale continua ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10, all'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33 ed all'art. 4 della richiamata legge regionale n. 34 del 1976, adottando provvedimenti di ristrutturazione della rete dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale mediante decreti del presidente della giunta regionale e dell'assessore regionale ai trasporti, all'uopo delegato dallo stesso presidente.

Art. 6.

Disciplina transitoria dell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza comunale

Nelle more dell'emanazione della normativa regionale prevista nel titolo I della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'approvazione del piano generale dei trasporti del Lazio, per la disciplina dei pubblici servizi di trasporto di persone di competenza comunale si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme di cui al decreto del Ministro dei trasporti 8 ottobre 1955 nonché quelle che seguono.

L'amministrazione regionale, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle reali esigenze di mobilità e, nel contempo, di garantire il contenimento delle spese di esercizio e di gestione dei servizi di trasporto di persone di competenza comunale nei limiti delle risorse finanziarie attribuite alla Regione, ai sensi delle norme di cui al titolo II della richiamata legge 10 aprile 1981, n. 151, promuove, di concerto con i comuni interessati, verifiche in ordine alla rispondenza dei servizi alle predette esigenze di mobilità nonché in ordine alla economicità dei servizi stessi.

Il sindaco del comune, nell'impartire, sia all'atto della concessione, sia successivamente, le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio dei servizi automobilistici di competenza dello stesso comune, dovrà sentire il parere dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile, ai fini della sicurezza, nonché quello dell'assessorato regionale ai trasporti, ai fini della regolarità dell'esercizio predetto.

Il parere dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile avrà valore vincolante; quello dell'assessorato regionale ai trasporti comporterà la valutazione di ogni aspetto connesso con la regolarità dell'esercizio, ivi compreso quello inerente alla economicità della sua gestione, anche in considerazione dei parametri obiettivi di esercizio stabiliti dalla giunta regionale ai fini della determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 settembre 1972, n. 42.

Ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, la vigilanza sui servizi di interesse comunale è esercitata, per quanto di rispettiva competenza, dai predetti uffici statali e regionali.

Alle riunioni istruttorie di cui all'art. 29 del decreto del Ministro dei trasporti 8 ottobre 1955 partecipa, oltre al rappresentante dell'amministrazione statale competente, un rappresentante dell'assessorato regionale ai trasporti.

Art. 7.

Proroga dei termini indicati all'art. 4 ed all'art. 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42

I termini per l'espletamento degli adempimenti della giunta regionale, indicati all'art. 4 ed all'art. 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e concernenti la definizione dei contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale, relativi agli anni 1985, 1986 e 1987 sono prorogati al 30 novembre 1987.

Titolo III

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 8.

Norma finale

Spetta alla giunta regionale disporre il conferimento ad enti od istituzioni pubbliche, a società specializzate, a studiosi ed esperti, singoli od associati, dell'incarico di particolari attività e studi e o di altri progetti, documenti e strumenti che risultino necessari ai fini dell'attuazione della presente legge e che non possono essere direttamente compiuti dagli uffici regionali o dagli enti funzionali della Regione.

Il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma avverrà con il rispetto dei principi desumibili dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1970, n. 1077.

La giunta regionale, con l'osservanza dei principi vigenti in materia di contabilità pubblica, provvede all'acquisto di beni strumentali, di materiali di studio e di particolari prodotti nonché a disporre ogni altra spesa necessaria per l'elaborazione, la formazione, la pubblicazione e la diffusione del piano dei trasporti e per lo svolgimento di ogni attività conseguente all'attuazione della presente legge.

Alle spese connesse con l'applicazione delle norme di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti disposti al successivo art. 9.

Art. 9.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.000 milioni in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1988 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1989.

Alla copertura finanziaria della spesa di lire 1.000 milioni di cui al precedente comma, relativa all'anno 1987, si fa fronte, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera g), del bilancio di previsione della regione Lazio per lo stesso anno 1986, concernente: «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma».

La spesa di cui al precedente secondo comma sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa, nell'apposito cap. n. 09500, che si istituisce con la presente legge sul bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1987 con denominazione «Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e per l'attuazione della disciplina transitoria dei pubblici servizi di trasporto di persone».

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti la spesa per i successivi esercizi 1988 e 1989 si provvederà annualmente con le rispettive leggi di bilancio, in conformità alle indicazioni all'uopo riportate nel bilancio pluriennale regionale 1987-1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 luglio 1987

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 luglio 1987.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1987, N. 37
CONCERNENTE: «NORME PER LA FORMAZIONE DEL
PIANO GENERALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE
LAZIO. DISCIPLINA TRANSITORIA DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE».

BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 1.

Oggetto dell'incarico

La Regione Lazio, più sotto indicata come committente, conferisce a di seguito indicato come affidatario, che accetta, l'incarico di elaborare la seconda fase del piano generale dei trasporti della regione Lazio in conformità agli indirizzi recati dalla legge regionale di cui il presente atto costituisce allegato, secondo i contenuti e le modalità operative illustrate nel documento «Progetto di lavoro per l'elaborazione del piano regionale dei trasporti della regione Lazio» allegato alla presente convenzione.

Art. 2.

Prestazioni e compiti dell'affidatario dell'incarico

L'affidatario, per l'espletamento del suo incarico, acquisirà la documentazione ed i dati di base disponibili, provvedendo poi ad integrare le informazioni così acquisite con indagini e rilievi che si impegna ad eseguire nel contesto del presente incarico, secondo quanto descritto nell'allegato di cui al precedente art. 1.

Per l'esecuzione di queste indagini e rilievi (studi sulla domanda di mobilità, sulla scelta modale e sulle funzioni di costo dei singoli archi delle reti di trasporto disponibili nei bacini di traffico interessati), l'affidatario potrà avvalersi della collaborazione di esperti e ditte specializzate altamente qualificati nei rispettivi settori di competenza, ma ciò senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Nel caso in cui l'affidatario dell'incarico intenda avvalersi di persone giuridiche ai fini dello svolgimento, in tutto od in parte, del lavoro connesso con la redazione del piano, spetta alla giunta regionale di esprimere il preliminare gradimento. Per i soggetti fisici che direttamente od indirettamente saranno utilizzati per i compiti inerenti alla formazione del piano, il gradimento è espresso dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale ai trasporti dallo stesso presidente delegato.

In conformità agli indirizzi espressi nella legge regionale di cui il presente atto costituisce allegato l'affidatario svolgerà il suo incarico in stretta collaborazione con la segreteria tecnica per la formazione del piano, istituita presso l'assessorato ai trasporti della Regione. Il committente, i suoi organismi ed i suoi uffici saranno costantemente tenuti informati dell'andamento e dello sviluppo delle indagini ed elaborazioni affidate.

L'affidatario dà atto che le funzioni di collegamento e di coordinamento tra amministrazione regionale e lo stesso affidatario saranno svolte dalla predetta segreteria tecnica cui sono attribuiti l'esame e la valutazione preventivi dei rapporti intermedi e degli elaborati finali concernenti la redazione del piano fornito dall'affidatario.

Nell'ambito del contratto di cui alla presente convenzione, l'affidatario porrà a disposizione dell'amministrazione regionale, per l'attività di supporto da svolgersi presso la predetta segreteria tecnica, durante il periodo di elaborazione del piano, le seguenti unità di personale, con le seguenti massime disponibilità:

- a) 2 dattilografe: 24 mesi x 2 = 48 mesi totali;
- b) 1 stenodattilografa: 24 mesi x 1 = 24 mesi totali;
- c) 1 operatore di fotocopie: 24 mesi x 1 = 24 mesi totali;
- d) 2 disegnatori: 24 mesi x 2 = 48 mesi totali;
- e) 2 operatori di computer: 24 mesi x 2 = 48 mesi totali.

Detto personale presterà la propria collaborazione presso gli uffici dell'assessorato ai trasporti della Regione, secondo l'orario di lavoro degli uffici stessi e sarà diretto dal capo della segreteria tecnica e dal responsabile dell'affidatario del progetto nell'ambito di un programma di lavoro concordato tra le parti che specificherà le attività ed i tempi di esecuzione.

Art. 3.

Termini di consegna e proprietà degli elaborati di piano

L'affidatario svolgerà il suo incarico nei termini di tempo e con le modalità precisate nei successivi articoli e fornirà al committente i rapporti intermedi in cinque esemplari.

Il rapporto finale sarà fornito in cinque esemplari unitamente ad una copia riproducibile di tutti i disegni.

Fermo restando il compenso, indicato al successivo articolo 6, le parti convengono che la proprietà letteraria e scientifica sugli elaborati del piano nonché i diritti di autore, ivi compresi quelli esclusivi, di cui al titolo I, capo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, connessi con gli elaborati medesimi, sono trasferiti all'amministrazione regionale del Lazio.

In relazione a quanto convenuto nel precedente terzo comma l'affidatario rilascia sin d'ora formale assenso, ai sensi dell'art. 2577, secondo comma, del codice civile, alle modificazioni che l'amministrazione regionale riterrà di apportare, a suo insindacabile giudizio, agli elaborati del piano, fatto salvo che tali modifiche dovranno essere segnalate in calce all'elaborato, su eventuale richiesta dell'affidatario.

Art. 4.

Prestazioni del committente

Il committente fornirà o metterà a disposizione dell'affidatario dell'incarico tutta la documentazione e tutti i dati di base di cui dispone e fornirà all'affidatario medesimo l'assistenza necessaria per l'acquisizione dell'eventuale ulteriore documentazione che fosse disponibile presso altri enti od organismi.

A tali fini, il committente provvederà ad intervenire per ottenere il rilascio all'affidatario di tutti i necessari permessi, nulla osta, lasciassero ed assistenza che dovessero essere in qualunque modo necessari per lo svolgimento degli studi, delle indagini e dei rilievi.

Art. 5.

Tempi e modalità di esecuzione dell'incarico

L'affidatario svolgerà complessivamente il suo incarico in un periodo massimo di ventuno mesi, decorrenti dalla data in cui la presente convenzione sarà divenuta esecutiva ed operante e calcolati al netto delle eventuali interruzioni di termini (di seguito più specificatamente precisate) conseguenti a richieste di chiarimenti e/o di modificazioni dei rapporti intermedi e degli elaborati finali del piano, formulate dall'amministrazione regionale nel corso delle operazioni di controllo e di verifica dei rapporti e degli elaborati predetti.

Secondo il progetto di lavoro di cui all'allegato l'incarico sarà realizzato in 4 fasi temporali, così descritte:

1ª fase (4 mesi): Impostazione generale

L. milioni

Raccolta ragionata materiali ed indagini già effettuate
Quadro normativo e tecnico
Consultazioni e rilevazioni dirette presso operatori, aziende, enti locali
Analisi di gestione delle aziende di trasporto
Elaborazione della metodologia operativa

(di cui L. milioni relativi alle competenze delle unità di personale di cui all'art. 2)

2ª fase (5 mesi): Analisi condizioni strutturali

L. milioni

Prima definizione del sistema informativo (banca dati)
Consultazioni e rilevazioni dirette presso: enti locali
operatori pubblici e privati del trasporto
utenti economici, aziende
utenti individuali (ca. 2.000)
Prima definizione di modelli previsivi
Implementazione ed aggiornamenti dati tecnici e matrici origine - destinazione

(di cui L. milioni relativi alle competenze delle unità di personale di cui all'art. 2)

3ª fase (4 mesi): Quadro delle opzioni

L. milioni

Realizzazione dei modelli di simulazione
Analisi del rapporto costo-medici
Definizione grafi modali e intermodali
Definizione criteri per la valutazione di impatto ambientale

(di cui L. milioni relativi alle competenze delle unità di personale di cui all'art. 2)

4ª fase (3 mesi): Redazione del piano regionale

L. milioni

Definizione quadro ipotesi operativa
Caratteristiche tecnico-gestionali degli interventi previsti
Individuazione priorità modali

(di cui L. milioni relativi alle competenze delle unità di personale di cui all'art. 2)

Al termine della prima, della seconda e della terza fase di lavoro, l'affidatario dell'incarico consegnerà al committente, dietro rilascio di ricevuta, un rapporto intermedio conclusivo della singola fase che sarà esaminato e valutato dalla segreteria tecnica ed approvato dall'amministrazione regionale entro il tempo, rispettivamente di trenta giorni e quarantacinque giorni dalla data di consegna da parte dell'affidatario medesimo al fine di consentire il rispetto dei tempi complessivi.

L'amministrazione regionale ha, peraltro, facoltà di chiedere all'affidatario, chiarimenti e/o integrazioni in ordine ai rapporti trasmessi, purché questi attengano alle indicazioni contenute nel «Progetto di lavoro» di cui al precedente articolo 1 a cui lo stesso affidatario non avesse dato sviluppo. Alla richiesta dell'amministrazione regionale l'affidatario darà seguito provvedendo a fornire detti chiarimenti e/o procedere a dette integrazioni, senza che ciò comporti ulteriori oneri, anche per revisione dei prezzi, a carico della Regione.

In tali casi, verrà stabilito di comune accordo il termine per la trasmissione dei chiarimenti e/o per la consegna degli elaborati intermedi modificati ed il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta di chiarimenti e/o di modificazione e l'approvazione del lavoro non verrà computato ai fini contrattuali, fatta eccezione, al riguardo, del compenso dovuto dall'amministrazione regionale per le unità di personale poste a disposizione dall'affidatario per le attività della segreteria tecnica del piano.

All'inizio del lavoro l'affidatario comunicherà al committente i nominativi dei tecnici incaricati di dirigere operativamente il progetto.

A conclusione della quarta fase e comunque entro e non oltre ventuno mesi decorrenti dalla data in cui la presente convenzione sarà divenuta esecutiva ed operante (cioè dalla data di comunicazione, da parte dell'amministrazione regionale, dell'avvenuta approvazione della presente convenzione da parte della commissione di controllo), e calcolati al netto delle eventuali interruzioni dei termini di approvazione dei rapporti intermedi innanzi precisati, l'affidatario fornirà al committente gli elaborati finali dello schema del piano.

Gli elaborati finali dello schema del piano saranno esaminati e valutati dalla segreteria tecnica ed adottati dalla giunta regionale entro il tempo, rispettivamente, di quarantacinque giorni e di novanta giorni dalla data di consegna da parte dell'affidatario.

L'amministrazione regionale ha, peraltro, facoltà di chiedere all'affidatario, chiarimenti e/o integrazioni in ordine agli elaborati trasmessi purché questi attengano alle indicazioni contenute nel «Progetto di lavoro» di cui al precedente art. 1 a cui l'affidatario medesimo non avesse dato sviluppo.

Alla richiesta dell'amministrazione regionale l'affidatario darà seguito provvedendo a fornire detti chiarimenti e/o a procedere a dette modificazioni senza che ciò comporti ulteriori oneri, anche per revisione dei prezzi, a carico della Regione.

In tali casi, verrà stabilito di comune accordo il termine per la trasmissione dei chiarimenti e/o per la consegna degli elaborati finali modificati ed il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta di chiarimenti e/o di modificazione e l'approvazione del lavoro non verrà computato ai fini contrattuali, fatta eccezione, al riguardo, del compenso dovuto dall'amministrazione regionale per le unità di personale poste a disposizione dell'affidatario per le attività della segreteria tecnica del piano.

Qualora la consegna, da parte dell'affidatario, degli elaborati finali venga ritardata, per responsabilità dello stesso affidatario, oltre i termini previsti dal presente articolo (ventuno mesi) verrà applicata, per ogni sette giorni compiuti di ritardo, una penale di L. 250.000 (duecentocinquanta mila lire) da detrarre sull'ultimo pagamento da effettuarsi all'affidatario.

Art. 6.

Compenso

A fronte delle prestazioni fornite dall'affidatario dell'incarico per la redazione del piano secondo le modalità previste nella presente convenzione, verrà riconosciuto all'affidatario medesimo un compenso forfettario di L. milioni (.....), più I.V.A., da erogarsi dal committente secondo le modalità ed i termini previsti al successivo art. 8. Tale compenso è comprensivo di spese e costi generali, di costi di segreteria e dattilografia, dei costi delle copie della documentazione nel numero indicato al precedente art. 3, nonché dei costi afferenti il personale che l'affidatario porrà a disposizione della segreteria tecnica del piano in conformità alle disponibilità massime convenute in proposito nel precedente articolo 2.

Il compenso totale per il personale che opera presso la segreteria tecnica pari a L. milioni (.....) più I.V.A. è così suddiviso:

- a) dattilografe: 20 per cento;
- b) stenodattilografe: 12 per cento;
- c) operatore per fotocopie: 10 per cento;
- d) disegnatore: 28 per cento;
- e) operatore computer: 30 per cento.

Art. 7.

Garanzie

A garanzia di buona esecuzione l'affidatario dell'incarico presterà, all'atto del pagamento dell'ultima fattura di cui al seguente art. 8, una fidejussione di pari importo di primarie banche nazionali o di compagnie di assicurazione, estesa fino alla approvazione definitiva degli elaborati finali del piano da parte del consiglio regionale.

Art. 8.

Fatturazioni e pagamenti

La fatturazione ed il pagamento del compenso di cui al precedente art. 6 sarà effettuato in cinque rate alle seguenti scadenze e con i seguenti importi:

L. milioni più I.V.A., pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, fatturati alla data in cui la convenzione è divenuta esecutiva:

pagamento con valuta trenta giorni dalla data della fattura;

L. milioni più I.V.A., pari all'80 per cento dei costi totali della prima fase fatturati alla consegna del rapporto:

pagamento con valuta data di approvazione del rapporto da parte dell'amministrazione regionale e comunque non oltre novanta giorni dalla data della fattura;

L. milioni più I.V.A., pari all'80 per cento dei costi totali della seconda fase fatturati alla consegna del rapporto:

pagamento con valuta data di approvazione del rapporto da parte dell'amministrazione regionale e comunque non oltre novanta giorni dalla data della fattura;

L. milioni più I.V.A., pari all'80 per cento dei costi totali della terza fase fatturati alla consegna del rapporto:

pagamento con valuta data di approvazione del rapporto da parte dell'amministrazione regionale e comunque non oltre novanta giorni dalla data della fattura;

L. milioni più I.V.A., pari all'80 per cento dei costi totali della quarta fase fatturati alla consegna degli elaborati finali dello schema del piano:

pagamento con valuta a novanta giorni data della fattura previa prestazione di fidejussione di primarie banche nazionali o di compagnie di assicurazione estesa fino all'approvazione definitiva da parte del consiglio regionale degli elaborati finali del piano.

Il pagamento dei compensi come sopra indicati sarà effettuato dall'amministrazione regionale mediante accredito sul conto corrente n. intestato all'affidatario dell'incarico.

Sui pagamenti in ritardo rispetto ai tempi sopra indicati verrà applicato il tasso interesse interbancario vigente al momento.

Art. 9.

Revisione prezzi

Ai soli fini della revisione prezzi l'importo forfettario di L. milioni (.....) più I.V.A. è considerato fisso ed invariabile con riferimento alle prestazioni dovute, secondo i tempi stabiliti nel presente capitolato, entro il 31 dicembre 1988.

Gli importi fatturati oltre tale data per cause non dovute all'affidatario dell'incarico saranno aggiornati secondo la seguente formula di revisione:

$$RI = Rc \cdot (0,10 + 0,90 TI/To).$$

dove RI = importo aggiornato di ogni singola fase;

Rc = importo iniziale di ogni singola fase;

To = retribuzione mensile contrattuale dell'impiegato di V livello (contratto metalmeccanico) al 1° gennaio 1986;

TI = retribuzione mensile contrattuale dell'impiegato di V livello (contratto metalmeccanico) alla data di emissione delle singole fatture.

Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi, la revisione stessa potrà riguardare esclusivamente la parte dei lavori non eseguita e consegnata nel termine per cause non dovute all'affidatario dell'incarico e diverrà operante, giusta il disposto recato dall'art. 33, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), soltanto nel caso in cui la variazione dei prezzi, calcolata con la formula innanzi riportata, risulti superiore al 10 per cento del corrispettivo convenuto, commisurato alla quota dei predetti lavori non eseguita.

Art. 10.

Condizioni per lavori aggiuntivi e per variazioni di utilizzo del personale fornito dall'affidatario dell'incarico

Studi e lavori aggiuntivi, integrativi e di assistenza, copie dei documenti in più richiesti dal committente durante il periodo di elaborazione del piano e, successivamente, durante la fase di attuazione del piano stesso, ulteriori prestazioni del personale di cui al precedente articolo 2 saranno forniti dall'affidatario dell'incarico e con tempi e costi secondo accordi convenuti caso per caso tra le parti.

Se all'atto della definizione del programma di lavoro, di cui al precedente art. 2, ultimo comma, verrà concordato un utilizzo del personale fornito dall'affidatario inferiore al massimo previsto dallo stesso art. 2, il relativo importo verrà proporzionato all'effettivo utilizzo stabilito e ripartito nelle singole fasi.

Art. 11.

Giurisdizione

Per qualunque controversia comunque nascente, anche indirettamente dalla presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 12.

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione della presente convenzione sono a carico del committente.

Art. 13.

Domicilio

Per tutti gli effetti del presente atto l'affidatario dell'incarico elegge domicilio legale presso la propria sede in e la regione Lazio presso la propria sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.

ALLEGATO ALLA BOZZA DI CONVENZIONE ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1987, N. 37 CONCERNENTE: «NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE LAZIO. DISCIPLINA TRANSITORIA DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE».

Progetto di lavoro per l'elaborazione del piano regionale dei trasporti della regione Lazio

1. PREMessa.

Il ruolo potenzialmente crescente delle Regioni nell'ambito della programmazione riferita alle infrastrutture di trasporto ed alla mobilità di merci e persone, trova una sua profonda opportunità nella necessità:

a) di garantire un adeguato quadro settoriale di riferimento alle politiche nazionali, al fine di «mirarle» e, quindi, di consentirne il successo di fronte alla domanda;

b) di «costringere» gli obiettivi settoriali del piano ad una integrazione funzionale allo sviluppo di aree culturalmente ed economicamente definite;

c) di attivare le potenzialità presenti su scala locale, sia istituzionali che imprenditoriali ed economico-finanziarie, al fine di produrre una opportuna sinergia ed ottimizzare gli sforzi realizzativi.

Da questo punto di vista la regione Lazio con il «programma regionale» 1976-1979 si è impegnata a proseguire in un piano di interventi infrastrutturali che tendessero a rompere il disequilibrio storico tra le cinque province laziali, dove Roma, polo di attrazione di flussi e traffici nazionali ed internazionali oltre che regionali, continuava a rappresentare «la testa troppo grande di un corpo gracilissimo».

L'impostazione secondo la quale le realizzazioni e/o i potenziamenti infrastrutturali sono strumenti attivi dello sviluppo socio-economico e riescono dunque in parte a determinarlo, ha progressivamente rappresentato un'adeguata metodologia di intervento tesa al più generale riequilibrio delle opportunità economiche, sociali ed individuali di mobilità.

In questo quadro sembra necessario, nella fase attuale, non perdere di vista la ricchezza per molti versi nuova ed articolata della realtà socio-economica laziale che, pur continuando ad essere profondamente influenzata dal ruolo svolto dalla capitale, ha visto consolidare, negli ultimi anni, poli territoriali con vocazioni economiche autonome e con robusti «trend» di crescita demografica. Basti ricordare:

a) nell'alto Lazio, il ruolo crescente, nel sistema energetico non solo regionale, dei poli di Civitavecchia e Montalto ed il consolidarsi dei processi di industrializzazione nella area di Civitacastellana;

b) nel basso Lazio, l'ormai consistente realtà industriale delle aree di Latina, di Anagni e di Frosinone;

c) nell'area romana, l'autonomia crescente dal punto di vista delle esigenze infrastrutturali, dei poli industriali di Pomezia e dell'area dei Castelli.

Alcuni dati desunti dal recente censimento possono poi aiutare a cogliere con maggiore attenzione questa diversa immagine regionale:

a) nell'industria ad un aumento degli addetti nel capoluogo pari all'11 per cento corrisponde un aumento nel resto della Regione del 40 per cento;

b) nelle attività terziarie riferite al comparto del commercio e dei trasporti, ad un 8 per cento di incremento di addetti riferito a Roma, risponde il 32,5 per cento del resto della Regione;

c) perfino nelle attività di terziario cosiddetto avanzato al tradizionale ed insostituibile ruolo della grande concentrazione urbana, di accentramento di servizi evoluti all'impresa ed all'economia (non si trascuri tra l'altro che Roma è capitale della nazione), si affianca un altrettanto significativa tendenza alla crescita di addetti nel resto della Regione.

Di fronte a questa evoluzione nuova rispetto agli anni 1960, il problema che sembra porsi è allora non più soltanto quello di definire politiche infrastrutturali, mirate al riequilibrio socio-economico regionale, ma contestualmente di operare per una qualificazione specifica delle aree vitali della Regione, con raccordi e relazioni crescenti all'interno ed all'esterno della Regione stessa.

In questo senso una politica adeguata della regione Lazio nel campo dei trasporti dovrebbe puntare a garantire condizioni più favorevoli di sviluppo a quei sottosistemi socio-economici e territoriali regionali che esprimono potenzialità significative, non limitandosi quindi alla progettazione dei soli grandi assi infrastrutturali ma definendo interventi particolari e puntuali riferiti a singole realtà.

Il progetto mirato per l'area metropolitana romana, mentre risponde all'esigenza fondamentale di affrontare sistematicamente ed in modo integrato i problemi di mobilità di un'area affetta da una crisi acuta, può rappresentare anche una metodologia di intervento in particolari sub-zone regionali da considerare complementare all'ipotesi generale di piano. Questo è tanto più necessario se non si vuole che il pur doveroso progetto per l'area romana, finisca per assorbire completamente forze e potenzialità mobilitate a livello nazionale frustrando nel contempo le disponibilità collaborative, oltre che le domande, del reticolo istituzionale ed imprenditoriale delle altre province.

Da questa impostazione deriva la necessità di una opportuna integrazione tra piano regionale ed ipotesi di pianificazione urbanistica, così come obbligato appare il collegamento con piani di settore, deleghe regionali agli enti locali e procedure individuate in sede di legislazione regionale.

2. IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI.

2.1. Gli obiettivi

Una programmazione dei trasporti integrata deve dunque mirare a garantire migliori e più efficienti condizioni di mobilità, individuandone l'evoluzione nel tempo in base al modificarsi della situazione socio-economica e dell'assetto degli insediamenti sul territorio.

L'obiettivo principale del piano deve essere quello di collegare strettamente le componenti modali del sistema alle esigenze di sviluppo delle attività economiche e dell'insieme delle strutture di servizi pubblici e sociali.

In alcuni casi si tratterà di individuare interventi di breve, medio o lungo termine finalizzati alla valorizzazione socio-economica di zone e/o bacini regionali; in altri di realizzare infrastrutture, ammodernare e potenziare sistemi modali in grado di raggiungere obiettivi di decongestionamento e razionalizzazione territoriale o di sostegno ad attività economiche più sviluppate.

In ogni caso qualsiasi metodologia di approccio alla definizione di un piano integrato regionale deve, contestualmente alla individuazione delle specifiche problematiche trasportiste ed alla definizione dei modi, dei tempi e dei costi degli interventi realizzativi, sviluppare una analisi socio-economica territoriale in grado di proporre una adeguata gerarchizzazione delle realizzazioni infrastrutturali e di mobilità, consentendo anche, attraverso precise strumentazioni metodologiche, proiezioni future sul grado di sviluppo dei parametri socio-economici determinanti.

Passando a definire, per linee generali, alcuni degli elementi qualificanti della realizzazione del piano, per quanto concerne gli aspetti più direttamente propri del sistema di trasporto, si può affermare che esso deve essenzialmente prevedere iniziative che tendono:

a) ad un miglioramento degli «standards» qualitativi del trasporto pubblico nella coscienza di una evoluzione e maturazione non solo quantitativa della domanda, favorendo in questo modo lo sviluppo ed il potenziamento del trasporto collettivo rispetto a quello privato. Ciò può esprimersi in una puntuale ristrutturazione ed ammodernamento di infrastrutture, mezzi di trasporto e criteri gestionali ambientali; nell'adeguamento di tempi e periodicità di percorso; ma anche e soprattutto nella realizzazione di un sistema integrato di trasporto che consenta l'incontro funzionale tra mezzo pubblico e privato (parcheggi di attestamento ed altro) tra mezzo su gomma e su rotaia, raggiungendo un obiettivo di sistematicità ed efficienza nei processi di scambio tanto più importante in quanto interessante un'area a forte pendolarismo quale è appunto, quella laziale; privilegiando, per quanto attiene al trasporto nelle medie-lunghe distanze, il trasporto per ferrovia;

b) ad una evoluzione dei sistemi intermodali di trasporto e delle infrastrutture ad essi necessari, per consentire il raggiungimento di adeguati «standards» di efficienza nel trasporto merci. Questo deve voler dire l'attrezzamento dei punti terminali dei flussi di traffico merci (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie) in senso plurimodale e la progettazione e realizzazione su aree territoriali idonee di strutture interportuali;

c) ad una rivalutazione del trasporto locale in funzione culturale e turistica. Anche in questo senso sembra necessario il superamento di un'ottica puramente settoriale nella definizione di un programma regionale di trasporto che facendo riferimento a costi di esercizio e necessità di bilancio non abbia il coraggio di puntare su di una scommessa di immagine e valorizzazione del territorio i cui risultati economici potrebbero comunque essere significativi in tempi differenziati;

d) ad una sempre maggiore integrazione di reti infrastrutturali in grado di ottimizzare la sinergia dei settori della telecomunicazione, dell'energia, dei trasporti, nel quadro di una strategia unitaria che veda nello sviluppo delle forme di comunicazione e dei processi di informazione la condizione ineliminabile di ogni progresso futuro.

2.2. Le compatibilità nazionali e locali del piano regionale.

La definizione del piano regionale richiede di procedere ad una integrazione con gli obiettivi del piano generale dei trasporti nazionali (PGT).

Il rispetto degli interessi funzionali della società e della economica regionale va commisurato alla logica complessiva che sottende la programmazione su scala nazionale, alle sue compatibilità tecniche ed economiche.

Contemporaneamente la realizzazione del piano regionale del Lazio, così come degli altri piani regionali, è contributo essenziale al raggiungimento degli scopi del piano nazionale, fornendo ad esso una maggiore precisione nella analisi dell'offerta e della domanda potenziale di trasporto.

Tale processo intrecciato e sinergico tra scala regionale e nazionale va considerato valido anche in relazione a livelli territoriali inferiori. Da questo punto di vista la realizzazione del piano regionale del Lazio deve sostanzialmente avvalersi del sistema di realizzazione, studi e sinergie operative presenti nel quadro del «piano integrato» per l'area metropolitana romana.

La valorizzazione delle aree di vitalità economica ed il rispetto delle esigenze e delle domande di trasporto e mobilità della società locale laziale, sono condizioni irrinunciabili di una programmazione insieme democratica ed efficiente.

La definizione del piano regionale richiede quindi, per rispondere a questa esigenza, di avvalersi di una adeguata individuazione degli areali di bacino.

Essi vanno ovviamente considerati a prescindere da una presenza istituzionale specifica ed interpretati come dimensione di pianificazione dei trasporti intermedia tra Regione e comuni.

Ciò non di meno essi vanno individuati come numero, confini geografici, competenze ed organizzazione funzionale che ne assicurino l'integrazione con i piani comunali e comprensoriali.

Questo impegno di individuazione dei bacini e la realizzazione di piani relativi può consentire il reale coinvolgimento di istituzioni ed enti locali, di imprenditoria e società, di risorse e disponibilità economiche nella programmazione e consentire la compatibilità degli obiettivi complessivi con la domanda reale di trasporto e mobilità.

2.3. I contenuti del piano.

Tenendo conto che l'impegno realizzativo riguardante infrastrutture e mobilità riferite ad uno dei modi di trasporto va proporzionato e modellato contestualmente a quello riferito agli altri, evitando settorialismi e parzialità che impedirebbero l'ottimizzazione del successo del singolo progetto, il lavoro per la realizzazione del piano dovrà occuparsi di:

1 - Mobilità ed infrastrutture viarie

- 1.1. autostradali (nuovi caselli locali ed altro)
- 1.2. interregionali
- 1.3. locali
- 1.4. urbane

2 - Infrastrutture ferroviarie

- 2.1. fondamentali
- 2.2. complementari
- 2.3. secondarie
- 2.4. stazioni

3 - Infrastrutture portuali e trasporto per via d'acqua

- 3.1. porti commerciali
- 3.2. porti turistici

4 - Infrastrutture aeroportuali

5 - Infrastrutture per nodi intermodali

6 - Gestione, organizzazione, ammodernamento del sistema delle autolinee urbane ed extraurbane

Per quanto riguarda la rete viaria si tratta di sviluppare una analisi tesa ad individuare sia lo stato fisico e l'utilizzazione degli elementi componenti la rete, sia il ruolo funzionale di ciascun elemento.

Sotto il profilo operativo il piano dovrà puntare:

a) a verificare l'adeguatezza della rete viaria regionale in relazione alla evoluzione nel tempo dell'assetto economico e territoriale della Regione.

b) a raggiungere obiettivi di efficienza e funzionalizzazione interna al sistema di trasporto, puntando, soprattutto, all'integrazione delle reti stradali e ferroviarie;

c) ad individuare un programma di interventi sulla rete capace di garantire una distribuzione più equilibrata delle correnti di traffico locale ed interregionali;

d) a definire gli interventi di integrazione, rafforzamento e manutenzione permanente della viabilità minore.

Per quanto riguarda il sistema ferroviario, cui la prima fase della programmazione regionale ha già assegnato una funzione fondamentale relativa al soddisfacimento delle esigenze di mobilità regionale ed interregionale per quanto attiene sia merci che soprattutto persone, si tratta di:

a) affrontare i problemi di frequenze, velocità commerciali, più generale efficienza di servizio in relazione alla esigenza di rispondere convenientemente ai bisogni di mobilità attuale e di quella futura prevedibile;

b) favorire l'integrazione tra servizi pubblici ferroviari e stradali con la selezione di nodi di interscambio più validi;

c) definire l'esigenza e la localizzazione di interporti per il trasporto merci al fine di favorire l'uso di tecniche intermodali che siano in grado di garantire la ottimizzazione dell'intero sistema del trasporto merci;

d) garantire obiettivi di rafforzamento e riorganizzazione della rete al fine di rendere realistica l'opzione strategica del trasporto su ferro.

Per quanto riguarda il sistema portuale, tenendo conto del relativamente alto sviluppo delle coste nella Regione ed il sostanziale sottoutilizzo delle potenzialità delle infrastrutture portuali presenti, si tratta di:

a) potenziare le funzioni connesse alle attività di movimentazione merci, garantendo inoltre idonei collegamenti alle reti stradali e ferroviarie, nella coscienza delle difficoltà proprie degli scali di Civitavecchia e Gaeta per quanto attiene carenza di spazi ed attrezzature e delle loro potenzialità in relazione alle necessità dei bacini di sviluppo economico regionali ed in alcuni casi extraregionali;

b) definire la classificazione funzionale degli scali e la specializzazione dei terminali in relazione alle rispettive vocazioni, al fine di evitare l'effetto concorrenziale tra i porti regionali e quelli nazionali e mirare l'utilizzo delle risorse;

c) analizzare le potenzialità future, oltre alle esigenze attuali del trasporto passeggeri, soprattutto in relazione al collegamento con le isole e la Sardegna;

d) avviare un processo omogeneo di valorizzazione turistica della costa laziale, coordinando e migliorando l'offerta di servizi per la nautica da diporto.

Per quanto riguarda il sistema aeroportuale il piano dovrà:

a) individuare adeguate specializzazioni funzionali mirando a recuperare la piena efficienza di scali attualmente trascurati come quelli di Viterbo e Rieti, nella interpretazione delle strutture puntuali del traffico aereo come nuove occasioni di supporto e promozione socio-economica d'area;

b) garantire, l'attuazione delle opere infrastrutturali di raccordo necessarie, aggiuntive a quelle già previste per lo scalo di Fiumicino nella prima fase del piano regionale.

Per quanto riguarda i sistemi intermodali, tenendo conto dell'attuale tendenza del trasporto merci ad orientarsi verso l'autotrasporto nonostante la ricca dotazione ferroviaria regionale il piano dovrà:

a) proporre gli interventi per eliminare tale squilibrio a favore di un sistema basato sull'integrazione di modi di trasporto;

b) individuare necessità, opportunità e conseguentemente localizzazione e caratteristiche di centri intermodali (interporti) il cui compito è anche quello di favorire il riassetto economico del territorio.

L'impegno del piano regionale deve essere anche rivolto ad affrontare i problemi tecnico-organizzativi che contraddistinguono il settore delle autolinee urbane ed extraurbane rispetto alle quali già è presente un preciso schema di intervento razionalizzatore della regione Lazio.

In particolare il piano dovrà:

a) individuare le modalità tecnico-economiche per interventi idonei a risolvere il degrado del settore;

b) predisporre l'armonizzazione dei diversi mezzi e servizi di trasporto con lo scopo di fornire agli utenti migliori «standards» qualitativi di servizio e contemporaneamente contenere i costi nei limiti accettabili di una logica di produttività aziendale;

c) individuare le soluzioni di ristrutturazione funzionale più adatte a garantire il servizio nelle varie aree regionali favorendo eventualmente l'integrazione con il traffico privato interno ai singoli bacini di traffico.

2.4. I tempi del piano regionale

Il raggiungimento degli obiettivi del piano richiede ovviamente la predisposizione di una tempistica che preveda momenti differenziati di attuazione.

Sinteticamente si può affermare che il piano regionale deve essere un piano di *lungo periodo* in grado di articolarsi in scadenze brevi e medie già caratterizzate da ipotesi operative.

Il livello di elevata maturità di alcuni progetti infrastrutturali regionali sia dal punto di vista tecnico che legislativo e finanziario richiede che nel *breve periodo* si proceda alla definizione attuativa delle opere intervenendo solo nel senso di migliorarne l'integrazione con la programmazione nazionale e la domanda locale e controllandone le funzionalità alle ipotesi complessive regionali, che il piano va definendo.

Nel *medio periodo* si deve essere in grado di sviluppare l'integrazione trasporto-territorio regionale puntualizzando le strategie operative in relazione alle previsioni di sviluppo insediativo, demografico, economico dei singoli bacini, delle sub-aree e della Regione nel suo complesso.

Una tale articolazione prevede, dunque, il raggiungimento progressivo degli obiettivi di lungo periodo attraverso la metodologia ormai nota del piano-processo la cui funzione risulta essere quella di tendere alla ottimizzazione delle risorse e delle forze aziendali, imprenditoriali e locali presenti nel territorio, permettendo una verifica costante dei suoi intendimenti e quindi la capacità di coinvolgimento e controllo della comunità locale.

La flessibilità del piano è necessaria, del resto, per garantire l'accuratezza della sua caratteristica di integrazione con la realtà socio-economica in evoluzione e per consentire strategie mirate e puntuali relative al territorio.

3. PIANO REGIONALE ED AREA METROPOLITANA ROMANA

Operare nell'ottica della definizione di un piano integrato dei trasporti, che ponga in relazione l'area romana con le problematiche di assetto a livello regionale, richiede la attivazione della lettura intrecciata di una pluralità di aspetti articolati tra loro quali:

- a) la realtà delle infrastrutture di trasporto collettivo metropolitane attuali, dei loro limiti e potenzialità;
- b) la nuova domanda della società locale espressa nel corso delle sue tendenze evolutive sia economiche che civili;
- c) l'analisi del rapporto costi-benefici degli interventi realizzativi programmati;
- d) l'individuazione dei tempi e dei modi più adeguati di progettazione esecutiva.

La contemporaneità e l'intersecazione funzionale di queste letture è condizione essenziale per operare un approccio operativo al problema del trasporto collettivo metropolitano.

La crescita spesso caotica ed abusiva del tessuto urbano romano rende arduo l'impegno di programmazione territoriale degli interventi ma insieme ne costituisce la condizione principale.

L'obiettivo di riqualificazione dello sviluppo terziario dell'area con la progettazione del S.D.O. (sistema direzionale orientale) costituisce uno stimolo all'approntamento di una rete infrastrutturale adeguata alle future ambizioni della capitale.

La stessa situazione demografica attuale più volte letta come stazionaria, nasconde in realtà «trend» di crescita nell'area dei comuni con termini che solo una interpretazione miope potrebbe non valutare come direttamente interessanti i progetti di sviluppo del trasporto collettivo dell'area romana.

Sviluppo territoriale, nuova qualificazione di attività economiche, incremento demografico sono dunque alcuni degli sfondi sui quali collocare ogni programmazione in grado di alleviare gli insopportabili carichi di trasporto attuali ed insieme prevede le condizioni di più equilibrato futuro.

Ragionare su Roma è dunque già da tempo ragionare su una dimensione metropolitana territorialmente più ampia rispetto ai semplici confini comunali.

Affrontare il problema della realizzazione e gestione di un programma di trasporti collettivi nell'area di Roma, richiede obbligatoriamente di fare i conti con le strutture e gli organismi che possono essere in grado di operare tali intrecci funzionali e di governo.

Appare evidente intanto la necessità di un coordinamento operativo dei soggetti chiamati a realizzare, nell'ambito delle loro competenze, le previste opere infrastrutturali. La individuazione operata dal protocollo d'intesa firmato dal Ministero dei trasporti, dalle ferrovie dello Stato, regione Lazio, comune di Roma, di una commissione mista tra i firmatari, al fine di predisporre le convenzioni relative alla progettazione ed attuazione del sistema, sembra rappresentare una risposta adeguata a questa esigenza. Bisogna infatti tener presente il ruolo non solo locale ma anche regionale, nazionale, internazionale ed intercontinentale che i vari progetti ricoprono e la necessità dunque di un processo di programmazione che sia in grado di ottimizzare risorse e capacità disponibili su area larga.

3.1. Il quadro di riferimento

In relazione alle necessità del piano regionale trasporti sarà necessario suddividere le problematiche dell'«area metropolitana» di Roma su tre livelli di lettura:

- a) il *livello urbano*: legato al sistema metropolitano del trasporto;
- b) il *livello regionale*: legato al bacino di utenza caratterizzato da un forte pendolarismo e da una accentuata movimentazione merci;
- c) il *livello internazionale ed intercontinentale*.

In relazione ai tre livelli individuati, si dovranno scegliere i criteri direttivi per l'inserimento di un sistema integrato di trasporti per l'area romana, nel quadro complessivo del piano regionale dei trasporti: tali criteri debbono indirizzare la strategia di piano nel senso di garantire:

- 1) la *compatibilità con gli ambiti territoriali di pianificazione dei trasporti*:
 - a) rapporto con gli obiettivi generali del piano generale dei trasporti;
 - b) rapporto di interscambio dialettico con le direttive di assetto territoriale regionale e con gli obiettivi e le indicazioni operative dallo stesso piano nazionale dei trasporti;
- 2) *coordinamento tra i vari enti istituzionali*, centrali e periferici, e gli organi preposti alla elaborazione, esecuzione e gestione degli interventi sul sistema dei trasporti;
- 3) *verifica di fattibilità degli interventi*, sulla base sia della economicità intrinseca degli stessi (intesa come efficacia nel rapporto costi-benefici), sia della capacità potenziale di attingere a più fonti di finanziamento diversificate.

3.2. Gli indirizzi realizzativi

I principali indirizzi realizzativi che dovranno essere perseguiti a livello di area metropolitana in relazione alle sue valenze funzionali riferibili alla pianificazione regionale sono, in relazione ai singoli modi, i seguenti:

A) Sistema ferroviario:

il sistema ferroviario, al di là del suo ruolo tradizionale di collegamento alla grande e media scala, assume una importanza strategica come ossatura portante del ridisegno della riqualificazione della maglia dei trasporti urbani e delle sue interconnessioni a livello di «hinterland» metropolitano e di bacino di utenza territoriale.

In questo senso il piano regionale dovrà fornire riferimento e legittimazione programmatica a scelte attualmente già definite che siano coerenti con tale disegno.

In questa direzione vanno, nel breve medio termine alcuni obiettivi realizzativi quali:

- 1) collegamento con l'aeroporto di Fiumicino;
- 2) completamento della cintura ferroviaria nord, tra le stazioni di Roma-San Pietro (bivio Viterbo) e Roma-Tiburtina, da valutare nelle sue valenze sia a livello urbano che a scala regionale.

Nel contesto di tale struttura dovrebbe in futuro inserirsi buona parte dei treni regionali che troveranno nell'itinerario circolare corrispondenza con le attuali linee metropolitane, a Tiburtina ed Ostiense con la «linea B», a Tuscolana e Valle Aurelia con la «linea A»;

3) potenziamento e ristrutturazione dei poli ferroviari di Tiburtina ed Ostiense e delle relative aree adiacenti;

4) incremento e completamento delle linee metropolitane con l'obiettivo di creare una vera e propria rete urbana, di cui la «linea D» dovrà rappresentare uno degli assi portanti;

5) la valorizzazione di reti ferroviarie dello «hinterland» romano e di funzione interprovinciale, al fine di realizzare linee di metropolitane leggere;

6) ristrutturazione, riqualificazione funzionale e miglioramento dello standard qualitativo del servizio su alcune linee di interconnessione tra centro urbano e bacino di utenza:

- a) Piramide-Lido di Ostia;
- b) Roma-Prima Porta;
- c) Roma-San Cesareo.

In particolare nel ridisegno gerarchico e funzionale della maglia del trasporto urbano, i nodi-stazione dovranno assumere un nuovo ruolo strategico di punti di interscambio e di integrazione tra modalità di trasporto diverse e, di conseguenza, come elemento di riferimento per l'organizzazione dell'intero tessuto cittadino.

In questo senso diventa decisiva la progettazione del recupero e della trasformazione delle grandi aree demaniali di proprietà delle Ferrovie dello Stato adiacenti alle principali stazioni di Termini, Tiburtina ed Ostiense.

Tali aree potrebbero validamente essere riutilizzate per migliorare l'accesso tattico, ottimizzando l'uso degli spazi e riqualificando le «condizioni al controllo» nel rapporto col contesto urbano.

B) Mobilità ed infrastrutture varie

L'analisi per la definizione degli obiettivi del piano potrà essere sviluppata su due fronti principali:

1) valutazione delle potenzialità e degli effetti indotti sulla scala territoriale, romana e regionale, dalla realizzazione di grandi infrastrutture di collegamento, quali la bretella autostradale Fiano-San Cesareo ed i sistemi tangenziali dell'area comunale romana;

2) potenziamento, razionalizzazione e riqualificazione della offerta del trasporto pubblico su gomma, attraverso una riorganizzazione delle aziende municipalizzate di trasporto urbano ed extraurbano, attuando per queste ultime una programmazione basata su servizi modellati in funzione dei nuovi «bacini di utenza».

C) Sistema aeroportuale

L'attuale assetto delle infrastrutture e la loro organizzazione gerarchica appare sostanzialmente confermata nel breve periodo.

Soltanto un eventuale futuro sviluppo del trasporto passeggeri e merci a carattere regionale ed interregionale potrebbe favorire, nel medio e lungo periodo, una nuova rete di collegamento tra aeroporti di terzo livello, cui potrebbero essere eventualmente assimilati (previa ristrutturazione) gli scali minori dell'Urbe, di Rieti, di Viterbo e di Aquino.

4. CRITERI DI FLESSIBILITÀ E CONDIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

La realizzazione del piano regionale dei trasporti della regione Lazio dovrà rispondere a criteri di flessibilità ed essere predisposto secondo metodiche che consentano suoi successivi aggiornamenti ed adeguamenti. In questo modo esso si caratterizzerà come un piano-processo.

A tal fine è necessario prevedere iniziative tese:

A) Al coinvolgimento operativo degli enti locali

L'attenzione del reticolo istituzionale regionale all'insieme delle problematiche legate al trasporto ed alla mobilità è una condizione irrinunciabile di ogni programmazione che prevede una articolazione per bacini ma anche della necessaria operatività dei progetti.

L'ente locale può e deve essere in grado di cogliere in modo esaustivo e dettagliato l'insieme delle esigenze e delle domande di trasporto espresse dalla società locale nel suo insieme e ciò può essere garanzia di una adeguata qualificazione programmatica.

Contemporaneamente l'ente locale, adeguatamente coordinato dall'iniziativa regionale, deve farsi promotore dei progetti operativi stessi ed individuare le forme migliori, dal punto di vista giuridico e tecnico, della loro realizzazione.

Solo con l'opportuna individuazione dei soggetti e delle responsabilità è del resto possibile ottenere i finanziamenti necessari ed attivare forme di raccolta complementare ottimizzando l'impegno dei privati.

Operando in tal senso sarà possibile definire una metodologia di confronto e di scambio informativo-operativo valida per la realizzazione del piano-processo.

B) Alla definizione di strumentazioni informative appropriate

Per la realizzazione del piano sarà importante definire i primi elementi di un sistema informativo adeguato.

Il sistema informativo dovrà essere progressivamente in grado di raccogliere, selezionare e soprattutto fornire, secondo prefissati criteri, i dati di natura fisica, tecnica e socio-economica che caratterizzano il bacino di riferimento ed essere ovviamente predisposto ad implementarli.

Per ottenere una efficace utilizzazione dei dati di archivio è necessario che il sistema informativo consenta:

1) facilità di consultazione dei dati di archivio. Ovvero l'informazione deve poter essere reperita con notevole facilità da personale anche non particolarmente specializzato. Ciò significa che le modalità di archiviazione devono essere particolarmente studiate per rendere agevole la consultazione;

2) presentazione del dato in forma agevole, il più possibile prossima alle consuete forme di rappresentazione in modo da creare il minimo imbarazzo agli addetti alla consultazione;

3) possibilità di accesso ad altre banche dati che custodiscono dati di interesse connesso con quello prevalente, reperibile nella banca dati principali.

A tale sistema informativo dovranno fare riferimento i modelli matematici, le metodologie predisposte per valutare e gestire le risorse in relazione alle diverse esigenze del territorio.

Con una metodologia così concepita diviene plausibile prevedere la possibilità di aggiornamenti progressivi e successivi del «Piano», evitandone in questo modo la staticità e garantendone la flessibilità necessaria all'adeguamento alle tendenze dello sviluppo regionale, che peraltro il «Piano» stesso, nelle sue fondamentali realizzazioni, avrà contribuito a determinare.

5. PIANO DI LAVORO

Il lavoro per la definizione del Piano regionale dei trasporti si potrà articolare in quattro fasi:

Prima fase: impostazione generale, definizione della metodologia operativa e del quadro interpretativo riferito alla situazione in atto, attraverso la raccolta dei dati disponibili.

In questa prima fase si procederà tra l'altro:

a) all'acquisizione del materiale informativo e di studio precedentemente elaborato sia in sede regionale che locale per quanto attiene trasporto, viabilità e problemi territoriali connessi, allo scopo di omogeneizzare i livelli necessari di conoscenza della realtà regionale e insieme cogliere orientamenti e opzioni differenziate utili al confronto critico e alla razionalizzazione delle ipotesi avanzate;

b) all'acquisizione dei dati disponibili sull'offerta e domanda di trasporto merci e persone relative ai vari modi;

c) alla definizione dei criteri di identificazione dei bacini regionali sulla base di parametri di mobilità, demografici, sociali ed economici, in sintonia e collaborazione con le istanze avanzate dagli enti locali territoriali;

d) alla individuazione dei criteri giuridici normativi e istituzionali di coordinamento ed integrazione del Piano regionale dei trasporti con il Piano generale dei trasporti nazionale;

e) alla prima interpretazione dei problemi di organizzazione e di gestione di enti e aziende impegnati nel settore del trasporto pubblico, iniziando, così, ad attivare con essi, in modo permanente, un momento di intesa e collaborazione sull'insieme dei problemi del Piano regionale.

Seconda fase: analisi delle condizioni strutturali di definizione del Piano.

In particolare si prevede:

A) la messa a punto di un sistema informativo regionale riguardante:

- 1) assetto e utilizzazione del territorio;
- 2) situazione demografica, occupazionale, economica regionale e di bacino;
- 3) mobilità regionale e di attraversamento relativo a passeggeri e merci (domanda di trasporto);
- 4) condizioni e caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di trasporto (offerta di trasporto).

La raccolta e l'ottimizzazione di questi dati disponibili presso varie fonti o direttamente rilevabili (per quanto riguarda la domanda di mobilità, attraverso matrici origine-destinazione) è anche l'occasione per determinare una opportuna sinergia di fonti istituzionali pubbliche e private ai fini del Piano;

B) la realizzazione di rilevamenti e ricerche di base anche utili a definire il sistema informativo nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi. Tali rilevamenti e ricerche potranno riguardare:

- 1) le caratteristiche della nuova qualità della domanda di trasporto passeggeri attraverso indagini di campo, su base campionaria, riferita ai diversi modi di trasporto;
- 2) le esigenze e i problemi del trasporto merci attraverso un'indagine tra gli operatori del settore;
- 3) la domanda di nuove infrastrutture e trasporto avanzate dalle istituzioni e dalle associazioni imprenditoriali e di categoria locali;

C) la definizione delle caratteristiche dei modelli di riproduzione della domanda di trasporto da costruire, per prevedere il comportamento del sistema di trasporto al variare degli «inputs» socio-economici e territoriali e tenendo conto della loro necessaria verifica periodica al fine di ricalibrarli rispetto all'evoluzione dei fattori che li determinano.

Terza fase: puntualizzazione tecnico operativa delle ipotesi di Piano. Quadro delle opzioni.

In questa fase si procederà alla realizzazione di adeguati supporti alle ipotesi di Piano attraverso:

- 1) la più puntuale individuazione delle interdipendenze tra assetto del territorio e sistema dei trasporti attraverso la definizione di un idoneo modello previsivo;
- 2) l'analisi del rapporto costi-benefici relativo a diversi modi di trasporto e alle ipotesi di loro riorganizzazione;
- 3) l'analisi del rapporto costi-benefici relativo alle ipotesi di nuove realizzazioni infrastrutturali;
- 4) la definizione di grafi modali ed intermodali in grado di riprodurre gli effetti delle ipotesi avanzate;
- 5) definizione dei criteri per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) attivabile in relazione alle scelte operative di cui alla fase quarta.

Quarta fase: definizione del piano regionale dei trasporti.

In quest'ultima fase si procederà alla redazione del Piano regionale dei trasporti attraverso:

- a) la definizione di un quadro di ipotesi operative derivanti dalle analisi e la selezione delle varie soluzioni alternative riguardanti:
 - 1) l'insieme dei nuovi collegamenti e delle nuove opere da aggiungere alla rete esistente e gli interventi di riqualificazione, integrazione e gerarchizzazione necessari;
 - 2) gli standards e le prestazioni da raggiungere per adeguare i servizi alla domanda;
 - 3) l'individuazione delle caratteristiche tecniche e gestionali di qualsiasi intervento previsto;
 - 4) l'individuazione delle priorità in ciascun comparto di trasporto;
 - 5) la definizione della ripartizione delle opere e degli interventi nelle varie fasi del Piano regionale.

87R1143

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1987, n. 38.

Stato giuridico e trattamento economico del personale e dotazione organica dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale dell'istituto

L'istituto si avvale di personale di ruolo assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami o per esami, sulla base e nei limiti dell'organico fissato dal successivo art. 6.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano al suddetto personale le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della regione Lazio.

Art. 2.

Regolamento interno

Il regolamento interno dell'istituto disciplina il funzionamento degli organi statutari e delle strutture operative nonché gli aspetti dell'ordinamento del personale non riservati alla legge regionale e non diversamente disciplinati, sulla base ed in attuazione dello statuto dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) e della presente legge.

Il regolamento di cui al precedente primo comma è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'istituto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, ed è approvato con deliberazione del consiglio regionale, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Art. 3.

Assunzioni a posti di ricercatore della settima qualifica funzionale

Per la copertura di posti vacanti in organico nella settima qualifica funzionale del ruolo di ricerca dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) si avvale di una procedura di reclutamento articolata in due fasi: la prima consistente in una selezione dei candidati, mediante pubblico concorso per esami, per il conferimento di borse di ricerca; la seconda consistente in un accertamento dei risultati scientifici ottenuti e dalla formazione specifica conseguita nel periodo di godimento della borsa di ricerca, con conseguente predisposizione di una graduatoria per il conferimento dei posti.

Art. 4.

Direttore

Il direttore dell'istituto è assunto con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

L'assunzione avviene per pubblico concorso per titoli o per titoli ed esami.

Al direttore compete il trattamento economico onnicomprensivo della seconda qualifica funzionale dirigenziale di cui all'art. 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, oltre le indennità di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del medesimo articolo.

Art. 5.

Strutture organizzative

Le strutture organizzative dell'istituto sono costituite da un settore amministrativo e da tre settori di ricerca, articolati rispettivamente in uffici ed in campi di ricerca.

Il settore amministrativo ed i settori di ricerca sono strutture di secondo grado: a ciascuno di essi è preposto un dipendente appartenente alla seconda qualifica dirigenziale.

Gli uffici ed i campi di ricerca sono strutture di primo grado: a ciascuno di essi è preposto un dipendente appartenente alla prima qualifica funzionale.

Il settore amministrativo è la struttura preposta all'approntamento delle condizioni operative generali dell'istituto. In particolare esso cura l'organizzazione e lo espletamento delle funzioni strumentali e di servizio ed ogni altra attività necessaria al funzionamento delle strutture e degli organi dell'ente.

I settori di ricerca sono le strutture preposte all'organizzazione ed all'espletamento delle attività di studio e di ricerca connesse con i compiti istituzionali dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio). L'attività di ricerca si svolge di norma per progetti, a carattere disciplinare od interdisciplinare, realizzati, ove occorra, da gruppi di lavoro appositamente costituiti sulla base del programma di attività dell'istituto.

Gli ambiti di interesse dei tre settori di ricerca sono:

- a) programmazione economica;
- b) pianificazione territoriale;
- c) processi informativi ed istituzionali.

Il settore amministrativo si articola in due uffici:

- a) affari generali e personale;
- b) bilancio e ragioneria.

Il settore programmazione economica si articola in due campi di ricerca:

- a) programmazione economica regionale;
- b) finanza pubblica regionale e locale.

Il settore pianificazione territoriale si articola in due campi di ricerca:

- a) pianificazione territoriale regionale;
- b) pianificazione territoriale subregionale.

Il settore processi informativi ed istituzionali si articola in due campi di ricerca:

- a) processi informativi;
- b) processi istituzionali.

Art. 6.

Organico del personale

La legge regionale 26 maggio 1980, n. 40 è abrogata.

Il personale dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) è inquadrato nei ruoli di ricerca ed amministrativo la cui dotazione organica è la seguente:

Qualifica funzionale	Amministrativo	Ricerca	Totale
Seconda dirigenziale	1	3	4
Prima dirigenziale.	2	6	8
Ottava	2	5	7
Settima . . .	2	5	7
Sesta	2	6	8
Quarta	5	—	5
Terza	2	—	2
Seconda	1	—	1
			41

La declaratoria di funzioni ed i requisiti di accesso alle singole qualifiche funzionali, sono quelli indicati nell'allegato alla presente legge.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

L'inquadramento nei ruoli organici dell'istituto di cui al precedente art. 6 avviene, fino alla prima qualifica dirigenziale, eventualmente anche in soprannumero, previo superamento di apposito concorso riservato al personale dipendente in servizio presso l'istituto stesso alla data del 31 ottobre 1984 ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al comma precedente è bandito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è espletato entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso.

Il personale partecipa al concorso in relazione alle mansioni espletate presso l'istituto desumibili dai provvedimenti di assunzione e da provvedimenti successivi che le abbiano modificate e sempreché in possesso del titolo di studio richiesto dalle leggi regionali 11 gennaio 1985, n. 6 e 7 e di tutti gli altri requisiti per l'assunzione ai pubblici impieghi, fatta eccezione per il limite di età.

Il periodo di lavoro subordinato svolto a tempo indeterminato presso l'istituto successivamente alle deliberazioni di assunzione è interamente computato ai fini della determinazione dell'anzianità, pregressa ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 e 7.

L'attribuzione della seconda qualifica dirigenziale al personale inquadrato ai sensi del presente articolo avviene mediante selezione per titoli ed esami tra il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale.

Le procedure di selezione di cui al comma precedente nonché quelle previste dall'art. 26 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, come modificato dalla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 7, sono espletate entro tre mesi decorrenti dalla data di definitiva immissione del personale nei ruoli organici dell'istituto.

Art. 8.

Art. 8.

Copertura finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura negli stanziamenti ordinari già iscritti al cap. 26151 del bilancio dell'esercizio finanziario 1987 e nei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 luglio 1987

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 luglio 1987.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1987, N. 38, CONCERNENTE: «STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA DELLO I.R.S.P.E.L. (ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCHE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE DEL LAZIO).

Per ciascuna qualifica funzionale, come definita nelle sue linee generali dalla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, la declaratoria di funzioni ed i requisiti di accesso dall'esterno sono i seguenti:

Ruolo amministrativo

Seconda qualifica funzionale: ausiliario.

Declaratoria di funzioni: è addetto ai compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.

Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico.

Terza qualifica funzionale: operatore.

Declaratoria di funzioni: svolge compiti di recezione e smistamento di telefonate da impianti semplici; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; è addetto a prestazioni tecnico-manuali ed amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi in quella della precedente.

Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

Quarta qualifica funzionale: esecutore.

Declaratoria di funzioni: svolge operazioni di stenodattilografia, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrice, di archivio, protocollo, registrazione e reperimento di atti, documenti; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica ed amministrativa delle pratiche; svolge altresì con periodicità e come operazioni aggiuntive anche funzioni di minore complessità; effettua operazioni di esecuzioni dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite.

Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.

Sesta qualifica funzionale: istruttore.

Declaratoria di funzioni: cura la raccolta, conservazione, catalogazione e reperimento di documenti, atti e pubblicazioni; la ricerca, l'utilizzo e l'elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; la rendicontazione e le attività economiche correnti.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di scuola secondaria superiore, specializzazione professionale e/o esperienza professionale di almeno un anno se richieste.

Settima qualifica funzionale: istruttore direttivo.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di natura amministrativa, contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nell'elaborazione dei dati. In particolare espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonomia responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relazione periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposte dall'istituto. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea.

Ottava qualifica funzionale: funzionario.

Declaratoria di funzioni:

a) svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione rivolta alla predisposizione di un sistema di documentazione, anche bibliografica, necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali dell'istituto. Cura l'organizzazione, la gestione, l'aggiornamento di tale sistema. È responsabile della conservazione e dell'integrità del patrimonio bibliografico di proprietà dell'istituto di cui cura la fruizione da parte degli utilizzatori. Si avvale di strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dall'istituto. Assolve a compiti di indirizzo dell'attività di unità operativa eventualmente prevista.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea, specializzazione in biblioteconomia ed esperienza professionale di almeno due anni;

b) sovraintende al sistema di elaborazione dati e dei programmi dell'istituto curandone il corretto funzionamento ed è responsabile dell'elaborazione e dello sviluppo dei programmi di applicazione sia di tipo amministrativo che per la necessità di ricerca.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea ed esperienza professionale di almeno cinque anni.

Prima qualifica funzionale dirigenziale: responsabile di ufficio.

Declaratoria di funzioni: esercita, nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti della funzione dirigenziale, in quanto applicabili alle attività dell'ente, le proprie funzioni a livello di responsabilità di ufficio.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea ed esperienza professionale di almeno sei anni.

Seconda qualifica funzionale dirigenziale: responsabile del settore amministrativo.

Declaratoria di funzioni: esercita, nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti della funzione dirigenziale, in quanto applicabili alle attività dell'ente, le proprie funzioni a livello di responsabilità del settore amministrativo.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea ed esperienza professionale di almeno dieci anni.

Ruolo di ricerca

Sesta qualifica funzionale: segretario di ricerca.

Declaratoria di funzioni: cura la rilevazione statistica e svolge altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenza preliminare ed esperienza. Raccoglie, sistematizza ed elabora dati statistici elementari secondo istruzioni di massima. Svolge attività connesse a compiti di ricerca di campo curando rapporti con l'esterno in base a direttive impartite dal direttore di ricerca. Realizza elaborazioni grafiche e disegni. Svolge attività connesse alla pubblicazione e, in generale, alla diffusione dei prodotti di ricerca. Collabora con i gruppi di ricerca svolgendo attività di segreteria tecnica.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di scuola secondaria superiore, specializzazione professionale e/o esperienza professionale di almeno un anno se richieste.

Settima qualifica funzionale: collaboratore di ricerca.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca e studio di carattere esecutivo; assiste i ricercatori di livello superiore nelle fasi di natura prevalentemente tecnica delle ricerche quali la raccolta, l'organizzazione, l'elaborazione, anche automatica di dati e documentazione, elaborazioni grafiche e cartografiche. L'attività si esplica prevalentemente all'interno dei gruppi di lavoro costituiti sulla base del programma di attività dell'istituto.

Partecipa all'organizzazione e realizzazione delle attività di funzione ed informazione premesse dall'istituto.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea.

Ottava qualifica funzionale: assistente di ricerca.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca e studio di carattere elaborativo con competenze specialistiche, dirette alla realizzazione di progetti. L'attività si esplica prevalentemente all'interno dei gruppi di lavoro costituiti sulla base del programma di attività dell'istituto. Collabora con i ricercatori di livello superiore nello svolgimento di singole fasi di ricerca. Partecipa all'organizzazione e realizzazione delle attività di formazione ed informazione promosse dall'istituto. La posizione può comportare compiti di indirizzo dell'attività dei collaboratori.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea ed esperienza in attività di ricerca svolta per un periodo non inferiore a tre anni.

Prima qualifica dirigenziale: ricercatore.

Declaratoria di funzioni: esercita, nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti della funzione dirigenziale, in quanto applicabili alle attività dell'ente, le proprie funzioni a livello di responsabilità di campi di ricerca. Svolge, altresì, attività di studio e ricerca diretta alla formulazione e realizzazione di progetti e programmi prevalentemente all'interno di gruppi di lavoro. Se richiesto dal programma di attività, la posizione può comportare il coordinamento dei gruppi di lavoro. Partecipa alla formulazione, organizzazione e realizzazione delle attività di formazione ed informazione promosse dall'istituto. Comporta compiti di indirizzo dell'attività dei collaboratori ed assistenti.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea ed attività di ricerca svolta per un periodo non inferiore a sei anni.

Seconda qualifica dirigenziale: esperto di ricerca.

Declaratoria di funzioni: esercita, nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti della funzione dirigenziale, in quanto applicabili alle attività dell'ente, le proprie funzioni a livello di responsabilità di settore di ricerca. Svolge, altresì, attività di studio e ricerca diretta alla formulazione e realizzazione di progetti e programmi, prevalentemente all'interno di gruppi di lavoro nei quali svolge anche attività di coordinamento. Partecipa alla formulazione, organizzazione e realizzazione delle attività di formulazione ed informazione promosse dall'istituto.

La posizione comporta compiti di indirizzo dell'attività di ricercatori, collaboratori ed assistenti.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea ed attività di ricerca svolta per un periodo non inferiore a dieci anni.

87R1144

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria - UNIVERSITAS -
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valierotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 393/395

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
- Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELF & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Estruria s.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Trione, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1988.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221